STUDIO SABATINO PIZZANO – DOTTORE COMMERCIALISTA

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVI

QUOTIDIANO FISCALE

Il quotidiano di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale

EDIZIONE DEL 19 NOVEMBRE 2026

ANNO I • GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2026 EDIZIONE QUOTIDIANA • 7 APPROFONDIMENTI DIFFUSIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

Superammortamento e iperammortamento: dal 2016 al nuovo regime 2026-2028

Dal superammortamento del 2016 al nuovo iperammortamento 2026-2028: come cambia la maggiorazione del costo dei beni strumentali per le imprese.

CHI PROGRAMMA un investimento in macchinari, impianti o beni digitali per la propria azienda si trova oggi di fronte a un quadro agevolativo profondamente diverso da quello di pochi anni fa. Il superammortamento, introdotto nel 2016, aveva un meccanismo semplice: aumentava figurativamente il costo del bene ai soli fini fiscali, permettendo di dedurre quote di ammortamento più alte. Negli anni successivi quel meccanismo è stato sostituito da un credito d'imposta utilizzabile in compensazione, poi affiancato dalla generosa Transizione 5.0 legata alla transizione energetica, e infine, dal 2026, il legislatore è tornato al sistema originario con...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Imprenditori e amministratori che pianificano investimenti in beni strumentali, direttori finanziari, commercialisti e consulenti d'impresa

Quadro Normativo: Art. 1, commi 91–94, L. 208/2015, Art. 1, comma 1, D.L. 34/2019

Rischio Operativo: il conteggio è in giorni di calendario e non lavorativi; la scadenza è tassativa e non ammette proroghe automatiche.

Azione di Studio: Dal 1° gennaio 2026 gli investimenti in beni digitali e tecnologici non danno più diritto a un credito d'imposta compensabile, ma a una maggiorazione del costo fiscale fino al 180%, utile solo se l'impresa genera reddito imponibile. Le imprese devono verificare la data di effettuazione dell'investimento per capire quale regime si applica e, per i beni in corso, documentare con precisione i costi sostenuti prima e dopo il 1° gennaio 2026

Audit Preventivo: Audit cespiti e perizie di stima per la corretta determinazione delle quote fiscalmente ammortizzabili.

ANALISI INTEGRALE

CONTINUA A PAGINA 3 →

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO
di Sabatino Pizzano

IMPRESE & SOCIETÀ

Veicoli aziendali: la deducibilità fiscale tra art. 164 TUIR e fringe benefit

Chi gestisce il parco veicoli di un'impresa, sia essa una società di capitali, una ditta individuale o uno studio professionale, si confronta con una delle discipline più stratificate e insidiose dell'intero testo unico delle imposte sui redditi. L'articolo 164 non si limita a fissare una percentuale di deduzione dei costi: introduce limiti di costo fiscalmente riconosciuto differenziati per tipologia di veicolo, regole autonome per l'acquisto diretto, il leasing e il noleggio, un regime particolare per gli agenti e rappresentanti di commercio, una presunzione di uso promiscuo che...

L'ANALISI A PAGINA 7 →

ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

IMPRESE & SOCIETÀ

Spese per prestazioni di lavoro: deducibilità, fringe benefit e trasferte

Le spese per prestazioni di lavoro rappresentano, per la maggior parte delle imprese, una delle voci di costo più rilevanti del conto economico. La loro deducibilità dal reddito d'impresa è disciplinata dall'articolo 95 del Testo...

SEGUE A PAGINA 12 →

FISCO & IMPOSTE

Acconti 2026: ricalcolo con metodo previsionale e novità del concordato biennale

Il 30 novembre 2026 cade di lunedì e chiude il calendario degli acconti d'imposta dell'anno. Va versato in un'unica soluzione, senza rate, il secondo acconto (o l'acconto unico, quando l'importo è contenuto) di IRPEF, IRES, IRAP,...

SEGUE A PAGINA 17 →

IMPRESE & SOCIETÀ

Tonnage tax: la tassazione forfetaria delle imprese marittime nel 2026

Le imprese di navigazione che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale possono determinare il proprio reddito imponibile ai fini IRES non in base agli utili effettivamente realizzati, ma applicando un meccanismo forfetario...

SEGUE A PAGINA 22 →

L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI: IMPRESE & SOCIETÀ: 5 · FISCO & IMPOSTE: 2

AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.

ISCRIVITI GRATIS ↗

STUDIO SABATINO PIZZANO
Dottore Commercialista · Revisore Legale e della Sostenibilità
ODCEC Avellino N. 1012/A · P.IVA: IT02754810642

SEDI DELLO STUDIO
Avellino: C.da Pennini, 92/D (su appuntamento)
Venticano: Via Sant'Alessio, 5 (su appuntamento)
Tel. 0825 123456 · info@studiopizzano.it

REDAZIONE & CANALI
Blog Ufficiale: www.studiopizzano.it
Newsletter Quotidiana e Settimanale
Riproduzione riservata © 2026

Sommario Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

5 APPROFONDIMENTO

AGEVOLAZIONI FISCALI

Superammortamento e iperammortamento: dal 2016 al nuovo regime 2026-2028

Dal superammortamento del 2016 al nuovo iperammortamento 2026-2028: come cambia la maggiorazione del costo dei beni strumentali per le imprese.

PAG. 3 →

AUTOVETTURE E FISCO

Veicoli aziendali: la deducibilità fiscale tra art. 164 TUIR e fringe benefit

Guida alla deducibilità di auto, autocarri e motoveicoli aziendali: percentuali dell'articolo 164 TUIR, limiti di costo, leasing, noleggio e nuovo fringe...

PAG. 7 →

IRES

Spese per prestazioni di lavoro: deducibilità, fringe benefit e trasferte

Deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente secondo l'articolo 95 del TUIR: fringe benefit, rimborsi trasferta, tracciabilità dal 2025, auto...

PAG. 12 →

IRES

Tonnage tax: la tassazione forfetaria delle imprese marittime nel 2026

Tonnage tax 2026: chi può optare, come si calcola il reddito forfetario delle navi e le novità dopo la proroga UE del regime fino al 2033.

PAG. 22 →

BILANCIO

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni: voce A4

Guida alla voce A4 del conto economico: costruzioni in economia, capitalizzazione dei costi e degli oneri finanziari, disciplina fiscale e novità 2026 su...

PAG. 27 →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

2 APPROFONDIMENTO

ADEMPIMENTI

Acconti 2026: ricalcolo con metodo previsionale e novità del concordato biennale

Secondo acconto 2026 in scadenza il 30 novembre: quando conviene il metodo previsionale, come funziona con il CPB e quali ricalcoli sono obbligatori.

PAG. 17 →

FISCO

Spese relative a più esercizi: rappresentanza, pubblicità e deducibilità

Spese di studi e ricerche, pubblicità, sponsorizzazioni e rappresentanza secondo l'articolo 108 del TUIR: criteri di deduzione, plafond, omaggi e tracciabilità...

PAG. 30 →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

14 MIN LETTURA 19/11/2026

Superammortamento e iperammortamento: dal 2016 al nuovo regime 2026-2028

Dal superammortamento del 2016 al nuovo iperammortamento 2026–2028: come cambia la maggiorazione del costo dei beni strumentali per le imprese. Chi programma un investimento in macchinari, impianti o beni digitali per la propria azienda si trova oggi di fronte a un quadro agevolativo profondamente diverso da quello di pochi anni fa. Il superammortamento, introdotto nel 2016, aveva un meccanismo semplice: aumentava figurativamente il costo del bene ai soli fini fiscali, permettendo di dedurre quote di ammortamento più alte. Negli anni successivi quel meccanismo è stato sostituito da un credito d'imposta utilizzabile in compensazione, poi affiancato dalla generosa Transizione 5.0 legata alla transizione energetica, e infine, dal 2026, il legislatore è tornato al sistema originario con un nuovo iperammortamento che copre il triennio 2026–2028.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IRES.

Norme chiave
Art. 1, commi 91–94, L. 208/2015 · Art. 1, comma 1, D.L. 34/2019 · Art. 1, commi 185–197, L. 160/2019 · Art. 1, commi 1051–1063, L. 178/2020 · Art. 1, comma 44, L. 234/2021 · Art. 38 D.L. 19/2024 · Legge di bilancio 2026.

Destinatari
Imprenditori e amministratori che pianificano investimenti in beni strumentali, direttori finanziari, commercialisti e consulenti d'impresa.

Punto pratico
Dal 1° gennaio 2026 gli investimenti in beni digitali e tecnologici non danno più diritto a un credito d'imposta compensabile, ma a una maggiorazione del costo fiscale fino al 180%, utile solo se l'impresa genera reddito imponibile. Le imprese devono verificare la data di effettuazione dell'investimento per capire quale regime si applica e, per i beni in corso, documentare con precisione i costi sostenuti prima e dopo il 1° gennaio 2026.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Adempimenti perentori di comunicazione telematica sul portale GSE per la validità della fruizione del credito d'imposta.
- 💡 **Impatto operativo:** La conferma telematica al GSE deve essere trasmessa entro 60 giorni solari perentori dalla notifica di esito positivo per non perdere l'agevolazione.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il conteggio è in giorni di calendario e non lavorativi; la scadenza è tassativa e non ammette proroghe automatiche.

Chi programma un investimento in macchinari, impianti o beni digitali per la propria azienda si trova oggi di fronte a un quadro agevolativo profondamente diverso da quello di pochi anni fa. Il superammortamento, introdotto nel 2016, aveva un meccanismo semplice: aumentava figurativamente il costo del bene ai soli fini fiscali, permettendo di dedurre quote di ammortamento più alte. Negli anni successivi quel meccanismo è stato sostituito da un credito d'imposta utilizzabile in compensazione, poi affiancato dalla generosa Transizione 5.0 legata alla transizione energetica, e infine, dal 2026, il legislatore è tornato al sistema originario con un nuovo iperammortamento che copre il triennio 2026–2028. Ricostruire questo percorso è utile non solo per completezza storica, ma perché le imprese che hanno investimenti in corso, o che devono decidere quando effettuarli, hanno bisogno di sapere quale regola si applica a seconda dell'anno di acquisto del bene.

ORIGINE STORICA: IL SUPERAMMORTAMENTO DEL 2016

L'agevolazione nasce con l'articolo 1, commi 91–94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2016), con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Il meccanismo consisteva nell'attribuire una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, valida esclusivamente per calcolare le quote di ammortamento e i canoni di leasing deducibili: non un vantaggio in termini di liquidità immediata, quindi, ma una deduzione fiscale più ampia spalmata sulla vita utile del bene. La misura è stata prorogata prima dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 232/2016 e poi dall'articolo 1, commi 29–34, della legge n. 205/2017, senza sostanziali modifiche nella struttura.

Il beneficio riguardava i titolari di reddito d'impresa con sede fiscale in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti esteri, e gli esercenti arti e professioni, a prescindere dalla forma giuridica e dal settore economico. Restavano escluse le imprese marittime in regime di tonnage tax (articoli 155 e seguenti del testo

unico delle imposte sui redditi, il TUIR) e, soprattutto, i veicoli e gli altri mezzi di trasporto disciplinati dall'articolo 164, comma 1, del TUIR, comprese le autovetture utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell'attività d'impresa: un'esclusione che ha accompagnato tutte le versioni successive dell'agevolazione.

REQUISITI DEI BENI E MODALITÀ DI ACQUISIZIONE

Accedevano al beneficio i beni materiali nuovi e strumentali, acquisiti in proprietà, in leasing, costruiti in economia o realizzati tramite contratto di appalto. L'Agenzia delle entrate ha chiarito nel tempo diversi casi pratici: i beni esposti in show room a fini dimostrativi non perdevano il requisito della novità, mentre i cosiddetti beni complessi, realizzati anche con il concorso di componenti usati, restavano agevolabili solo se il costo dei componenti usati non risultava prevalente rispetto al costo complessivo. Era ammessa la maggiorazione anche per i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, la soglia sotto la quale la legge consente la deduzione integrale nell'esercizio di sostenimento (circolari dell'Agenzia delle entrate n. 12/E/2016 e n. 23/E/2016).

Erano esclusi per legge i beni con coefficiente di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, alcune categorie di beni indicate nell'allegato 3 della legge n. 208/2015 (condutture, materiale rotabile ferroviario e tranviario, aerei) e i beni delle imprese dei settori regolati appartenenti ai gruppi V, XVII e XVIII del decreto ministeriale 31 dicembre 1988. Restavano invece agevolabili, secondo la circolare n. 4/E/2017, le componenti impiantistiche di centrali eoliche e fotovoltaiche e, secondo la prassi successiva, gli autocarri destinati al trasporto di cose ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera d), del codice della strada.

SOSPENSIONE E RITORNO: IL DECRETO CRESCITA DEL 2019

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) non aveva prorogato il superammortamento, che è stato però ripristinato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 34/2019 (decreto Crescita), convertito con la legge n. 58/2019. La versione 2019 introduceva una maggiorazione unica del 30%, applicabile agli investimenti effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 (con esclusione quindi del primo trimestre dell'anno) e prorogabile fino al 30 giugno 2020 per chi avesse ricevuto l'accettazione dell'ordine dal fornitore e versato acconti di almeno il 20% del costo entro il 31 dicembre 2019. Una novità rilevante era il tetto: la maggiorazione non si applicava sulla parte di investimenti complessivi eccedente 2,5 milioni di euro, un limite che nella versione originaria del 2016 non esisteva.

Per i beni in leasing, contava il momento della consegna o, in presenza di clausola di prova a favore del locatario, l'esito positivo del collaudo; per i beni costruiti in economia rilevavano i costi imputabili secondo competenza (articolo 109 del TUIR); per i beni realizzati con contratto d'appalto, il momento di ultimazione della prestazione o, in caso di stato avanzamento lavori, la data in cui l'opera risultava verificata e accettata dal committente. L'emergenza sanitaria ha poi imposto una proroga tecnica: l'articolo 50 del decreto legge n. 34/2020 ha spostato al 31 dicembre 2020 il termine, originariamente fissato al 30 giugno 2020, per la consegna dei beni ammessi alla maggiorazione, fermo restando l'obbligo di aver accettato l'ordine e versato l'acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019.

LA SVOLTA 2020: DAL SUPERAMMORTAMENTO AL CREDITO D'IMPOSTA

Con l'articolo 1, commi 185–197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il legislatore ha abbandonato per la prima volta la logica della maggiorazione del costo ammortizzabile, sostituendola con un credito d'imposta di importo variabile in base alla tipologia di bene. La misura riguardava gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, prorogabili al 30 giugno 2021 alle consuete condizioni di ordine accettato e acconto versato entro fine anno. Per i beni strumentali materiali "ordinari", cioè non rientranti nel modello Industria 4.0, il credito era pari al 6% del costo, nel limite di 2 milioni di euro di costi ammissibili.

Il vantaggio del nuovo strumento, rispetto al vecchio superammortamento, stava nella sua natura di credito d'imposta compensabile in F24 in cinque quote annuali di pari importo, utilizzabile dall'anno successivo all'entrata in funzione del bene, senza i limiti generali di compensazione (allora 700.000 euro) né quello specifico di 250.000 euro per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione. Il credito non concorreva alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non incideva sul calcolo del rapporto di deducibilità degli interessi passivi previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

INDUSTRIA 4.0: LE ALIQUOTE MAGGIORATE PER I BENI TECNOLOGICI

Per i beni digitali e interconnessi rientranti negli allegati A e B della legge n. 232/2016 (il cosiddetto modello Industria 4.0), le aliquote del credito d'imposta sono state via via più generose e più articolate rispetto a quelle dei beni ordinari, cambiando più volte tra il 2020 e il 2022. L'articolo 1, commi 1051–1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) aveva fissato, per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o al 30 giugno 2022 in presenza di ordine e acconto entro fine 2021), un credito del 50% fino a 2,5 milioni di euro, del 30% dai 2,5 ai 10 milioni e del 10% dai 10 ai 20 milioni. Per gli investimenti effettuati nel 2022, le stesse soglie erano scese al 40%, 20% e 10%. Sui beni immateriali connessi (software, piattaforme, sistemi di gestione della produzione, elencati

nell'allegato B), il credito valeva il 20% del costo fino a un milione di euro.

L'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha poi prorogato la misura fino al 2025, riducendo ulteriormente le percentuali per i beni materiali 4.0: 20% fino a 2,5 milioni di euro, 10% dai 2,5 ai 10 milioni, 5% oltre i 10 milioni e fino al tetto di 20 milioni. Per i beni immateriali collegati, l'aliquota è scesa gradualmente dal 20% del 2023 al 15% del 2024 fino al 10% del 2025. Le imprese interessate erano tenute a conservare fatture e documentazione con l'espresso riferimento alla norma agevolativa, e per i beni ricompresi negli allegati A e B occorreva una perizia tecnica asseverata (o un attestato di conformità per le imprese più piccole, con dichiarazione sostitutiva ammessa per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro) che attestasse l'interconnessione ai sistemi aziendali di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

TRANSIZIONE 5.0: L'INNESTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA

Accanto al credito d'imposta per i beni 4.0, il 2024 ha visto debuttare il piano Transizione 5.0, disciplinato dall'articolo 38 del decreto legge n. 19/2024, pensato per premiare gli investimenti in beni digitali collegati a una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive. Il meccanismo, più complesso di quello puramente 4.0, calcolava il credito d'imposta in base alla percentuale di risparmio energetico conseguito, con aliquote che potevano arrivare fino al 35% o al 45% del costo per le riduzioni più significative. Le domande si presentavano attraverso una piattaforma dedicata gestita dal GSE (Gestore dei servizi energetici).

La misura ha però incontrato un limite strutturale: le risorse stanziate, già ridotte a 2,5 miliardi di euro dopo la sesta revisione del PNRR (il Piano nazionale di ripresa e resilienza da cui la misura attingeva i fondi), si sono rivelate largamente insufficienti rispetto alla domanda delle imprese, che ha superato i 4,8 miliardi di euro, oltre il doppio della dotazione disponibile. Con decreto direttoriale del 7 novembre 2025 il Ministero delle imprese e del made in Italy ha dichiarato esaurite le risorse, e dal 27 novembre 2025 non è più stato possibile presentare nuove prenotazioni per Transizione 5.0. Le imprese che avevano già caricato la domanda sono rimaste in lista d'attesa, in attesa di eventuali scorrimenti.

IL NUOVO IPERAMMORTAMENTO: LE REGOLE PER IL 2026-2028

Di fronte all'esaurimento dei fondi e alla complessità gestionale del doppio binario 4.0/5.0, la legge di bilancio 2026 ha scelto una strada diversa: abbandonare il credito d'imposta compensabile in F24 e tornare al meccanismo della maggiorazione del costo fiscale, come nel superammortamento originario del 2016, ma con aliquote molto più elevate e riservate ai beni tecnologici. Il nuovo iperammortamento si applica agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa e rientranti nel modello Industria 4.0 e Industria 5.0, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, secondo un elenco aggiornato contenuto nei nuovi allegati IV e V della legge di bilancio 2026, che sostituiscono i precedenti allegati A e B della legge n. 232/2016.

Le aliquote di maggiorazione sono scaglionate in base all'importo dell'investimento: 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro, 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro. In pratica, un investimento di 1 milione di euro in un bene agevolabile genera, ai fini della deduzione fiscale, un costo figurativo di 2,8 milioni di euro (il costo effettivo più il 180% di maggiorazione), da ammortizzare secondo i normali coefficienti del decreto ministeriale 31 dicembre 1988. Per gli investimenti di importo contenuto, entro la soglia dei 2,5 milioni, il beneficio fiscale stimato si aggira intorno al 43% del costo sostenuto, tenendo conto dell'aliquota IRES ordinaria.

Tra le novità di maggior rilievo pratico rientrano gli impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, in precedenza ammessi a Transizione 5.0 solo come investimento "trainato" da un intervento principale di efficientamento energetico: nel nuovo assetto, questi impianti, fotovoltaici in primo luogo, possono accedere all'iperammortamento anche come progetto autonomo, senza la necessità di abbinarli a un altro investimento tecnologico.

PERCHÉ NON È UN CREDITO D'IMPOSTA

La differenza tecnica tra il vecchio credito d'imposta e il nuovo iperammortamento non è solo terminologica. Il credito d'imposta produceva un risparmio certo e immediato, spendibile in compensazione con altri tributi e contributi fin dall'anno successivo all'entrata in funzione del bene, a prescindere dal risultato economico dell'impresa. La maggiorazione del costo fiscale, invece, genera una deduzione dal reddito imponibile che ha valore solo se l'impresa produce un reddito su cui scontare l'imposta: un'impresa in perdita fiscale, quindi, non ottiene alcun beneficio immediato dall'iperammortamento, ma deve attendere di tornare in utile per sfruttare la maggiore quota di ammortamento deducibile. Si tratta di un profilo da valutare con attenzione nella pianificazione degli investimenti, soprattutto per le imprese in fase di start up o con redditività non stabile.

Sul piano della rilevanza fiscale, il nuovo iperammortamento non concorre alla base imponibile IRAP, in coerenza con quanto già previsto per il vecchio credito d'imposta 4.0, ma a differenza di quest'ultimo, essendo una variazione in diminuzione che incide sul reddito imponibile IRES o IRPEF, si riflette anche sul calcolo dell'acconto delle imposte sui redditi per gli esercizi successivi a quello di prima applicazione,

secondo le regole ordinarie previste per le variazioni fiscali extracontabili.

TABELLA RIEPILOGATIVA: L'EVOLUZIONE DELLA MISURA NEL TEMPO

La tabella seguente riepiloga in sintesi le diverse versioni dell'agevolazione sui beni strumentali che si sono succedute dal 2016 a oggi, utile per individuare rapidamente quale regola si applica in base all'anno di effettuazione dell'investimento.

PERIODO	MISURA	MECCANISMO	ALIQUOTA BENI ORDINARI
2016–2019	Superammortamento (L. 208/2015 e proroghe)	Maggiorazione del costo ammortizzabile	140% (poi 130%)
Apr-Dic 2019 / entro giu 2020	Superammortamento (D.L. 34/2019)	Maggiorazione del costo ammortizzabile	130% (limite 2,5 mln)
2020 / entro giu 2021	Credito d'imposta beni strumentali (L. 160/2019)	Credito compensabile in F24	6% (limite 2 mln)
2021–2022	Credito d'imposta beni strumentali (L. 178/2020, L. 234/2021)	Credito compensabile in F24	10% (poi variabile per 4.0)
2023–2025	Credito d'imposta 4.0 e Transizione 5.0	Credito compensabile in F24	Fino al 20% (4.0) o 45% (5.0)
2026–2028	Nuovo iperammortamento (L. bilancio 2026)	Maggiorazione del costo ammortizzabile	180% beni 4.0/5.0 (fino a 2,5 mln)

Chi ha investimenti già prenotati sotto Transizione 5.0 prima della chiusura dello sportello, o che ha ancora crediti d'imposta 4.0 da utilizzare in compensazione per gli anni pregressi, continua ad applicare le regole vigenti al momento dell'investimento: il passaggio al nuovo iperammortamento riguarda solo gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026, e le imprese devono quindi verificare con attenzione la data di effettuazione secondo i criteri di competenza fiscale, in particolare per i beni in corso di realizzazione a cavallo tra il 2025 e il 2026.

DOMANDE FREQUENTI

QUAL È LA DIFFERENZA TRA IPERAMMORTAMENTO E CREDITO D'IMPOSTA?

L'iperammortamento aumenta il costo fiscale da dedurre attraverso le quote di ammortamento. Il credito d'imposta è invece utilizzabile in compensazione. La maggiorazione produce un beneficio legato al reddito imponibile: un'impresa in perdita non ottiene un vantaggio immediato e deve attendere di tornare in utile.

COME INDIVIDUO IL REGIME APPLICABILE A UN INVESTIMENTO GIÀ AVVIATO?

Occorre verificare la data di effettuazione dell'investimento secondo i criteri di competenza fiscale. Chi ha crediti d'imposta relativi a investimenti pregressi continua ad applicare le regole vigenti al momento dell'investimento, prestando particolare attenzione ai beni in corso di realizzazione tra il 2025 e il 2026.

COME FUNZIONAVA IL SUPERAMMORTAMENTO INTRODOTTO NEL 2016?

Il superammortamento attribuiva una maggiorazione del costo dei beni strumentali nuovi ai soli fini del calcolo degli ammortamenti e dei canoni di leasing deducibili. Il vantaggio consisteva in deduzioni fiscali più elevate distribuite sulla vita utile del bene, anziché in liquidità immediatamente disponibile.

CHECKLIST PERENTORIA: COMUNICAZIONI GSE TRANSIZIONE 4.0 / 5.0
Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **RICEZIONE NOTIFICA POSITIVA**
   Verifica della comunicazione di accoglimento della prenotazione del credito d'imposta emessa dal portale GSE.
2. **PERIZIA & INTERCONNESSIONE**
   Acquisizione della perizia tecnica giurata attestante le caratteristiche 4.0/5.0 e l'effettiva interconnessione al sistema di fabbrica.
3. **CONFERMA ENTRO 60 GIORNI**
   Invio telematico della comunicazione di conferma sul portale GSE entro il termine perentorio di 60 giorni solari.
4. **FRUIZIONE CREDITO F24**
   Compensazione in F24 a partire dalla data di avvenuta interconnessione e monitoraggio del mantenimento dei requisiti nel quinquennio.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/storia-superammortamento-nuovo-iperammortamento-2026-2028/ →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?
Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.
CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

16 MIN LETTURA 19/11/2026

Veicoli aziendali: la deducibilità fiscale tra art. 164 TUIR e fringe benefit

Guida alla deducibilità di auto, autocarri e motoveicoli aziendali: percentuali dell'articolo 164 TUIR, limiti di costo, leasing, noleggio e nuovo fringe benefit 2026. Chi gestisce il parco veicoli di un'impresa, sia essa una società di capitali, una ditta individuale o uno studio professionale, si confronta con una delle discipline più stratificate e insidiose dell'intero testo unico delle imposte sui redditi. L'articolo 164 non si limita a fissare una percentuale di deduzione dei costi: introduce limiti di costo fiscalmente riconosciuto differenziati per tipologia di veicolo, regole autonome per l'acquisto diretto, il leasing e il noleggio, un regime particolare per gli agenti e rappresentanti di commercio, una presunzione di uso promiscuo che l'amministrazione finanziaria applica con rigore in sede di accertamento e, da ultimo, un sistema di tassazione del fringe benefit per i veicoli assegnati ai dipendenti che è stato riscritto due volte in meno di due anni.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Autovetture e Fisco.

Norme chiave
TUIR, artt. 51, comma 4, 102, comma 9, e 164 · Legge 207/2024 · Legge 205/2017, art. 1, comma 923 · D.L. 223/2006, art. 35, comma 11 · D.M. 31 dicembre 1988.

Destinatari
Imprese e professionisti con veicoli aziendali, responsabili del parco auto e uffici paghe che gestiscono assegnazioni ai dipendenti.

Punto pratico
Per ciascun veicolo documentare l'uso effettivo e l'eventuale assegnazione al dipendente, applicare percentuale e tetto della modalità di acquisizione e verificare fatture e pagamenti tracciabili del carburante prima di dedurre i costi.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Ricostruire l'intero quadro, distinguendo ciò che resta stabile da ciò che è stato riformato negli ultimi due anni, è indispensabile per evitare recuperi a tassazione in sede di verifica.
- 💡 **Impatto operativo:** 73203 del 4 aprile 2018, non sono più necessarie: il pagamento tracciato, unito alla fattura elettronica emessa dagli impianti di distribuzione, costituisce oggi la documentazione idonea a giustificare il costo.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Per le autovetture a uso promiscuo generico il testo indica una deduzione del 20%, con un limite di costo fiscalmente riconosciuto pari a 18.075,99 euro.

Chi gestisce il parco veicoli di un'impresa, sia essa una società di capitali, una ditta individuale o uno studio professionale, si confronta con una delle discipline più stratificate e insidiose dell'intero testo unico delle imposte sui redditi. L'articolo 164 non si limita a fissare una percentuale di deduzione dei costi: introduce limiti di costo fiscalmente riconosciuto differenziati per tipologia di veicolo, regole autonome per l'acquisto diretto, il leasing e il noleggio, un regime particolare per gli agenti e rappresentanti di commercio, una presunzione di uso promiscuo che l'amministrazione finanziaria applica con rigore in sede di accertamento e, da ultimo, un sistema di tassazione del fringe benefit per i veicoli assegnati ai dipendenti che è stato riscritto due volte in meno di due anni. A questo si aggiungono le regole sulla detraibilità dell'IVA, la tracciabilità dei pagamenti del carburante imposta dal 2018 e la disciplina, spesso equivocata, che assimila alcuni autocarri alle autovetture quando ne condividono in concreto l'utilizzo. Ricostruire l'intero quadro, distinguendo ciò che resta stabile da ciò che è stato riformato negli ultimi due anni, è indispensabile per evitare recuperi a tassazione in sede di verifica.

LE PERCENTUALI: DEDUZIONE SECONDO L'USO DEL VEICOLO

Il criterio guida dell'articolo 164, comma 1, del TUIR è la destinazione effettiva del veicolo rispetto all'attività esercitata, non la sua tipologia merceologica. La norma individua tre situazioni distinte, a cui corrispondono tre diverse percentuali di deduzione dei costi di acquisizione, manutenzione, carburante, assicurazione, bollo e ogni altra spesa di gestione.

La prima categoria, disciplinata dalla lettera a) del comma 1, riguarda i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa: rientrano qui, tipicamente, le auto delle imprese di noleggio, le vetture delle autoscuole, i taxi e le auto a uso esclusivamente commerciale delle case costruttrici e dei concessionari. Per questi veicoli la deduzione dei costi è integrale, pari al 100%, senza alcun limite di costo fiscalmente riconosciuto, proprio perché il veicolo costituisce l'oggetto stesso dell'attività d'impresa e non un mezzo strumentale ad essa accessorio.

La seconda categoria, la più diffusa nella prassi, riguarda i veicoli a deducibilità limitata previsti dalla lettera b): le autovetture, gli autocaravan, i ciclomotori e i motocicli non

destinati ad uso esclusivamente strumentale, utilizzati quindi in un regime di fatto promiscuo tra finalità aziendali e possibile uso privato, anche quando quest'ultimo non sia mai stato effettivamente esercitato. Per questi mezzi la deduzione dei costi è ridotta al 20% e opera in combinazione con un tetto massimo di costo fiscalmente riconosciuto: 18.075,99 euro per le autovetture, 4.131,66 euro per i motocicli e 2.065,83 euro per i ciclomotori. Il limite sale a 25.822,84 euro per le autovetture utilizzate dagli agenti e rappresentanti di commercio, categoria per la quale la percentuale di deduzione è più favorevole e pari all'80%, in ragione del collegamento più stretto tra l'attività di vendita e l'uso del mezzo.

La terza categoria, prevista dalla lettera b-bis), riguarda i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno centottantatré giorni su trecentosessantacinque (centottantaquattro negli anni bisestili). In questo caso la deduzione dei costi in capo all'impresa sale al 70%, senza il tetto di costo fiscalmente riconosciuto previsto per la categoria precedente, perché l'assegnazione al dipendente genera in capo a quest'ultimo un fringe benefit tassabile che compensa, dal punto di vista del sistema, la più ampia deduzione riconosciuta al datore di lavoro.

CATEGORIA DI UTILIZZO	PERCENTUALE DI DEDUZIONE	LIMITE DI COSTO FISCALE
Veicolo esclusivamente strumentale (taxi, autoscuole, noleggio)	100%	Nessun limite
Veicolo a uso promiscuo generico (impresa/professionista)	20%	18.075,99 euro (autovetture)
Veicolo di agenti e rappresentanti di commercio	80%	25.822,84 euro
Veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta	70%	Nessun limite specifico
Motocicli (uso promiscuo generico)	20%	4.131,66 euro
Ciclomotori (uso promiscuo generico)	20%	2.065,83 euro

Questi importi, fissati in lire dalla riforma del 1997 e poi convertiti in euro, non sono mai stati rivalutati e restano invariati anche per il periodo d'imposta 2026: si tratta di soglie storiche dell'ordinamento tributario italiano, verificate come ancora vigenti, che continuano a rappresentare uno dei rari casi in cui la norma fiscale non è stata toccata da oltre venticinque anni nonostante l'evidente perdita di potere d'acquisito rispetto al costo reale dei veicoli in commercio.

IL CASO DEI PROFESSIONISTI

Per gli esercenti arti e professioni la disciplina dell'articolo 164 si applica con una particolarità: la deduzione del 20% e i relativi limiti di costo riguardano, di norma, un solo veicolo per ciascun professionista o, nel caso di esercizio in forma associata, un veicolo per ogni associato. Non è quindi possibile dedurre pro quota i costi di una pluralità di autovetture intestate allo stesso studio professionale, salvo casi particolari legati a un effettivo utilizzo plurimo giustificato dall'attività.

ACQUISTO, LEASING E NOLEGGIO: REGOLE A CONFRONTO

La deducibilità del 20% e i relativi tetti di costo si applicano indipendentemente dalla modalità con cui il veicolo entra nella disponibilità dell'impresa: acquisto diretto, locazione finanziaria (leasing) o locazione non finanziaria (noleggio a lungo termine), ma le regole di calcolo differiscono sensibilmente tra queste tre ipotesi.

Nell'acquisto diretto la base di calcolo è il costo di acquisizione del veicolo, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, sul quale si applica la quota di ammortamento fiscalmente deducibile, sempre nel limite del tetto di costo riconosciuto e della percentuale del 20%. Dal periodo d'imposta 2006 è stato abolito l'ammortamento anticipato, che in passato consentiva di raddoppiare la quota di ammortamento nel primo esercizio: l'abrogazione, disposta dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reso il piano di ammortamento dei veicoli aziendali più lineare, ma anche meno favorevole nei primi anni di utilizzo del bene.

Nel leasing la deducibilità dei canoni segue un doppio vincolo: da un lato la percentuale del 20% (o dell'80% per gli agenti, o del 70% per i veicoli assegnati ai dipendenti) si applica sull'intero canone di competenza del periodo d'imposta, comprensivo della quota capitale e della quota interessi; dall'altro il canone rilevante ai fini fiscali non può eccedere l'importo proporzionale al tetto di costo fiscalmente riconosciuto, rapportato alla durata del contratto. La disciplina, riformata dall'articolo 4-bis del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, ha eliminato il precedente vincolo della durata minima contrattuale ai fini della deducibilità, allineando il leasing all'acquisto diretto sotto questo profilo: oggi la deduzione dei canoni non è più subordinata a una durata minima del contratto pari al periodo di ammortamento ordinario, ma resta comunque ancorata al principio di competenza economica.

Nel noleggio a lungo termine, infine, il canone corrisposto al noleggiatore, comprensivo dei servizi accessori (manutenzione, assicurazione, gestione del sinistro), è deducibile nella stessa percentuale del 20%, sempre entro un limite giornaliero fiscalmente riconosciuto stabilito dal decreto ministeriale 19 novembre 2008, pari a 3.615,20 euro annui per le autovetture (18,08 euro al giorno), a 774,69 euro annui per i motocicli e a 413,17 euro annui per i ciclomotori. Anche questi importi restano invariati da anni e non hanno subito modifiche nel biennio 2025-2026.

VEICOLI ASSEGNATI AI DIPENDENTI: IL NUOVO FRINGE BENEFIT

La materia che ha conosciuto le trasformazioni più rilevanti negli ultimi due anni non è la deducibilità in capo all'impresa, rimasta stabile, ma la tassazione in capo al dipendente che riceve il veicolo in uso promiscuo, cioè per finalità sia lavorative sia private. L'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR stabilisce un criterio forfettario di determinazione del reddito di lavoro dipendente basato sulle tabelle ACI, ma la percentuale da applicare a quel valore convenzionale è stata modificata due volte tra la fine del 2024 e il 2026.

Fino al 31 dicembre 2024 si applicava un criterio legato alle emissioni di anidride carbonica del veicolo: 25% per i veicoli con emissioni fino a 60 grammi di CO2 per chilometro, 30% per quelli tra 60 e 160 grammi, 50% per quelli tra 160 e 190 grammi e 60% per quelli con emissioni superiori a 190 grammi, applicabile ai contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020. La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha sostituito interamente questo meccanismo con un criterio ancorato al tipo di alimentazione del veicolo, applicabile ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025: la percentuale di tassazione scende al 10% per i veicoli esclusivamente elettrici a batteria, sale al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in e si attesta al 50% per tutti gli altri veicoli, a prescindere dalla classe emissiva. Per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 restano applicabili, fino alla scadenza naturale, le vecchie percentuali legate alle emissioni di CO2, in un regime transitorio che convive con quello nuovo.

Un ulteriore intervento è arrivato con il decreto Omnibus 2026 (decreto legislativo di correzione richiamato nella prassi come D.Lgs. n. 148/2026), che dal periodo d'imposta 2026 introduce due maggiorazioni aggiuntive alla base di calcolo del fringe benefit: una legata all'anzianità del veicolo, che aumenta il valore imponibile del 50% per le autovetture immatricolate da più di cinque anni, e una legata alla presenza di optional e allestimenti che incrementano il valore normale del bene rispetto alla dotazione di serie. L'obiettivo dichiarato dell'intervento è contrastare l'elusione realizzata tramite l'assegnazione ai dipendenti di veicoli usati di fascia alta, il cui valore fiscale convenzionale, calcolato sulle tabelle ACI riferite al modello nuovo, finiva per sottostimare significativamente il reale vantaggio economico ricevuto.

IL VALORE NORMALE DELLA TABELLA ACI

In tutti i casi, la base di calcolo resta il valore normale determinato convenzionalmente in base alle tabelle nazionali elaborate annualmente dall'ACI e pubblicate entro il 30 novembre di ogni anno con effetto dal periodo d'imposta successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Il valore così determinato corrisponde convenzionalmente a una percorrenza annua di 15.000 chilometri, moltiplicata per il costo chilometrico ACI del modello e depurata dell'eventuale trattenuta a carico del dipendente per l'uso del veicolo.

IL COSTO DEL CARBURANTE: TRACCIABILITÀ OBBLIGATORIA

Dal 1° luglio 2018 la deducibilità dei costi di carburante per autotrazione, ai fini sia delle imposte sui redditi sia dell'IVA, è subordinata all'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili: carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari o circolari, bonifici bancari o postali, ovvero altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione, introdotta dall'articolo 1, comma 923, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha determinato il progressivo superamento delle tradizionali schede carburante, che dal 1° gennaio 2019, in base al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 73203 del 4 aprile 2018, non sono più necessarie: il pagamento tracciato, unito alla fattura elettronica emessa dagli impianti di distribuzione, costituisce oggi la documentazione idonea a giustificare il costo. Il pagamento in contanti del carburante comporta l'integrale indeducibilità del costo e l'indetraibilità della relativa IVA, senza possibilità di prova alternativa.

LA PROVA DELLA DESTINAZIONE STRUMENTALE

Uno dei terreni più delicati del contenzioso riguarda la dimostrazione che un veicolo, per il quale l'impresa rivendica la deduzione integrale al 100% come bene esclusivamente strumentale, non sia in realtà utilizzato anche per finalità estranee all'attività. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l'onere della prova dell'esclusiva strumentalità grava sul contribuente, e che tale prova non può limitarsi alla natura del veicolo o all'oggetto sociale dichiarato, ma deve fondarsi su elementi concreti: le caratteristiche tecniche del mezzo, l'effettiva impossibilità di un uso diverso da quello aziendale, le modalità organizzative dell'impresa. Con l'ordinanza n. 26551 del 24 novembre 2020, la Corte di cassazione ha confermato che la prova dell'utilizzo esclusivamente strumentale non può essere assolta con dichiarazioni generiche, ma richiede riscontri oggettivi coerenti con l'attività in concreto svolta.

Accanto a questo filone, la Cassazione ha consolidato un orientamento che ammette una presunzione di uso promiscuo per i veicoli nella disponibilità di società a ristretta base sociale o di soci amministratori, quando le caratteristiche del bene (autovetture di rappresentanza, modelli non coerenti con l'attività dichiarata) e l'assenza di elementi contrari rendano inverosimile un impiego esclusivamente aziendale. Le pronunce n. 31031 del 29 novembre 2018 e n. 874 del 16 gennaio 2019 hanno riconosciuto la legittimità dell'accertamento fondato su questa presunzione, spostando sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria, tipicamente attraverso registri di

utilizzo, fogli di trasferta o altra documentazione che ricostruisca in modo puntuale gli spostamenti effettuati con il veicolo.

AUTOCARRI EQUIPARATI ALLE AUTOVETTURE

Una disciplina spesso sottovalutata è quella dell'articolo 35, comma 11, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha introdotto un meccanismo antielusivo per contrastare l'immatricolazione di veicoli come autocarri (categoria N1) al solo fine di beneficiare del regime di deduzione integrale riservato ai veicoli merci, quando nella sostanza si tratta di veicoli con caratteristiche assimilabili alle autovetture, destinati al trasporto di persone più che di cose. La norma ha demandato a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione dei codici di carrozzeria (nella classificazione internazionale i codici F0 e simili) che, pur risultando immatricolati come N1, vengono fiscalmente trattati come autovetture ai fini dell'articolo 164 del TUIR, salvo che il contribuente dimostri l'esclusiva strumentalità del mezzo rispetto all'attività d'impresa. Questa equiparazione riguarda tipicamente i veicoli commerciali di piccola cilindrata con più file di sedili e ampio abitacolo, spesso utilizzati in concreto come vetture familiari o di rappresentanza pur avendo la carta di circolazione di un autocarro.

IL REGIME SPECIALE PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Al di fuori del perimetro dei veicoli da trasporto persone, l'articolo 102, comma 9, del TUIR prevede un regime di favore per gli impianti di telefonia fissa installati sui veicoli utilizzati per il trasporto merci dalle imprese di autotrasporto: la relativa spesa è interamente deducibile, in deroga al regime ordinario di deducibilità limitata previsto per le apparecchiature telefoniche, nella misura di un solo impianto per ciascun veicolo. La ratio della disposizione è riconoscere la specificità operativa del settore, in cui la reperibilità telefonica del conducente costituisce una condizione organizzativa necessaria e non un vantaggio accessorio.

GLI INCENTIVI ALL'ACQUISTO: DA ECOBONUS A PIANO AUTOMOTIVE

Distinta dalla disciplina della deducibilità fiscale, ma spesso collegata nelle scelte di investimento delle imprese, è la materia degli incentivi statali all'acquisto di veicoli a basse emissioni. Tra il 2019 e il 2021 si sono succedute diverse misure di ecobonus, introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e poi rifinanziate dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), tutte ormai esaurite nei relativi stanziamenti e concluse da tempo. Il quadro attuale è profondamente diverso: il nuovo piano automotive per il periodo 2026–2030, finanziato con risorse pubbliche per circa 1,6 miliardi di euro, destina una quota alla domanda, sotto forma di ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici, ibridi plug-in e veicoli commerciali a basse emissioni, e una quota maggiore al sostegno della filiera produttiva. Per le imprese, gli incentivi 2026 restano fruibili anche in caso di acquisizione in locazione finanziaria e riguardano, tra l'altro, i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 destinati al trasporto merci in conto proprio o in conto terzi, con contributi che per alcune tipologie di veicoli commerciali possono arrivare fino a ventimila euro, oltre a eventuali stanziamenti regionali aggiuntivi attivati da alcune regioni. Si tratta comunque di un contributo erogato al momento dell'acquisto sotto forma di sconto in fattura, distinto e non sovrapponibile alla deducibilità fiscale ordinaria disciplinata dall'articolo 164 del TUIR, che continua ad applicarsi sul costo del veicolo al netto del contributo ricevuto.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Un'impresa acquista nel gennaio 2026 un'autovettura del costo di 30.000 euro, destinata a uso promiscuo generico e non assegnata ad alcun dipendente. Il costo fiscalmente riconosciuto ai fini dell'ammortamento non è l'intero prezzo pagato, ma il tetto di 18.075,99 euro previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 164. Applicando il coefficiente di ammortamento ordinario del 25% previsto per le autovetture dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (ridotto alla metà nel primo esercizio, pari quindi al 12,5%), la quota di ammortamento fiscale del primo anno è pari a 2.259,50 euro (18.075,99 x 12,5%), sulla quale si applica la percentuale di deduzione del 20%, per un importo effettivamente deducibile di 451,90 euro. Il resto del costo di acquisto, sia la parte eccedente il tetto di 18.075,99 euro sia l'80% non deducibile della quota calcolata sul tetto stesso, resta fiscalmente irrilevante, salvo l'eventuale plusvalenza o minusvalenza in caso di cessione futura del bene, calcolata sempre con riferimento al costo fiscale riconosciuto e non al prezzo di mercato.

DOMANDE FREQUENTI

QUAL È LA DEDUZIONE ORDINARIA PER UN'AUTO AZIENDALE A USO PROMISCUO?

Per le autovetture a uso promiscuo generico il testo indica una deduzione del 20%, con un limite di costo fiscalmente riconosciuto pari a 18.075,99 euro. Percentuale e tetto operano insieme nel calcolo delle quote deducibili, anziché applicarsi alternativamente.

QUANTO SI DEDUCE PER L'AUTO ASSEGNATA A UN DIPENDENTE?

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, la deduzione dei costi in capo all'impresa è del 70%. Il testo precisa che

non si applica il tetto di costo previsto per l'uso promiscuo generico.

QUALI DOCUMENTI SERVONO PER DEDURRE IL CARBURANTE?

Il costo del carburante deve essere sostenuto con mezzi di pagamento tracciabili e documentato con fattura elettronica. Secondo il testo, pagare in contanti comporta l'indeducibilità del costo e l'indetraibilità dell'IVA, senza possibilità di utilizzare una prova alternativa del pagamento.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/deducibilita-fiscale-veicoli-aziendali-limiti-art-164-tuir/ →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

15 MIN LETTURA 19/11/2026

Spese per prestazioni di lavoro: deducibilità, fringe benefit e trasferte

Deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente secondo l'articolo 95 del TUIR: fringe benefit, rimborsi trasferta, tracciabilità dal 2025, auto aziendali. Le spese per prestazioni di lavoro rappresentano, per la maggior parte delle imprese, una delle voci di costo più rilevanti del conto economico. La loro deducibilità dal reddito d'impresa è disciplinata dall'articolo 95 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986), che detta regole specifiche non soltanto per le retribuzioni in senso stretto, ma anche per una serie di componenti accessorie: i compensi in natura (fringe benefit), le indennità e i rimborsi per le trasferte, le spese di trasporto, i compensi corrisposti ai soci o agli amministratori che rivestano anche la qualifica di lavoratori dipendenti.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IRES.

Norme chiave
TUIR, artt. 51, 95 e 100 · Legge 207/2024, art. 1, commi 81–83 e 385 · D.Lgs. 241/1997, art. 23.

Destinatari
Datori di lavoro, committenti, lavoratori interessati, uffici del personale e consulenti del lavoro.

Punto pratico
Integrare ogni nota spese con ricevute e prova del pagamento tracciabile, distinguere trasferte nazionali ed estere e metodo di rimborso e confrontare le indennità chilometriche con i limiti ACI prima del rimborso e della deduzione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** L'articolo 100, comma 1, del TUIR ne prevede la deducibilità nel limite del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
- **Impatto operativo:** La Legge di bilancio 2025 ha introdotto una modifica di grande impatto operativo.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: L'articolo 100, comma 1, del TUIR ne prevede la deducibilità nel limite del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Le spese per prestazioni di lavoro rappresentano, per la maggior parte delle imprese, una delle voci di costo più rilevanti del conto economico. La loro deducibilità dal reddito d'impresa è disciplinata dall'articolo 95 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986), che detta regole specifiche non soltanto per le retribuzioni in senso stretto, ma anche per una serie di componenti accessorie: i compensi in natura (fringe benefit), le indennità e i rimborsi per le trasferte, le spese di trasporto, i compensi corrisposti ai soci o agli amministratori che rivestano anche la qualifica di lavoratori dipendenti. Negli ultimi due anni la disciplina è stata oggetto di interventi significativi, in particolare sul fronte della tracciabilità dei rimborsi di trasferta e della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che hanno reso necessario un aggiornamento sostanziale delle prassi amministrative delle imprese.

IL PRINCIPIO GENERALE: DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE PER IL PERSONALE

La regola di base, contenuta nel comma 1 dell'articolo 95 del TUIR, stabilisce che le spese per prestazioni di lavoro dipendente sono deducibili dal reddito d'impresa, comprese le quote di indennità di fine rapporto e le indennità di previdenza e di quiescenza maturate nell'esercizio, anche se non ancora corrisposte. La deduzione segue quindi il principio di competenza economica, non quello di cassa: il costo del lavoro concorre a formare il reddito dell'esercizio in cui matura, a prescindere dal momento dell'effettivo pagamento. Rientrano nella nozione di spese per prestazioni di lavoro non soltanto la retribuzione base e gli scatti di anzianità, ma tutti gli elementi della retribuzione, compresi quelli corrisposti sotto forma di benefici accessori (i cosiddetti fringe benefit), purché rispondano al requisito generale di inerenza all'attività d'impresa.

Un capitolo distinto riguarda gli oneri di utilità sociale, cioè le spese sostenute volontariamente dal datore di lavoro per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, a beneficio della generalità o di categorie di dipendenti. L'articolo 100, comma 1, del TUIR ne prevede la deducibilità nel limite del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Si tratta di una categoria concettualmente distinta dai fringe benefit individuali: mentre questi ultimi remunerano il singolo lavoratore e sono deducibili secondo le regole ordinarie dell'articolo 95, gli oneri di utilità sociale hanno una funzione collettiva e restano soggetti al tetto forfetario del 5 per mille, salvo le eccezioni di piena deducibilità che il legislatore ha progressivamente introdotto per specifiche categorie di welfare aziendale (per esempio i servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, e i servizi di assistenza

ai familiari anziani o non autosufficienti, deducibili integralmente ai sensi del comma 1 dell'articolo 100 nella versione vigente).

FRINGE BENEFIT: COMPENSI IN NATURA E SOGLIE DI ESENZIONE

I fringe benefit sono beni e servizi che il datore di lavoro attribuisce al dipendente in aggiunta alla retribuzione monetaria: autovetture a uso promiscuo, alloggi, prestiti a tasso agevolato, polizze assicurative, buoni pasto, buoni carburante, rimborsi delle utenze domestiche. Sul piano della deducibilità in capo all'impresa, questi costi seguono le regole ordinarie dell'articolo 95 del TUIR quando costituiscono spese per prestazioni di lavoro dipendente; sul piano della tassazione in capo al lavoratore, l'articolo 51 del TUIR prevede che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorra a formare reddito da lavoro dipendente entro una soglia annua complessiva, elevata negli ultimi anni da interventi normativi emergenziali e poi confermata a regime dalla Legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) nella misura di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti e di 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, soglie prorogate per il triennio 2025–2027 e confermate anche dalla Legge di bilancio 2026 senza ulteriori incrementi. Dentro questa soglia rientrano, per espressa previsione normativa introdotta dal 2023 e poi stabilizzata, anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, per le spese di locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Quando il valore dei benefit supera la soglia di esenzione, l'intero importo, e non solo l'eccedenza, concorre a formare reddito imponibile per il dipendente: si tratta di una soglia di esenzione e non di una franchigia, un aspetto che genera spesso equivoci nella gestione pratica del welfare aziendale e che richiede particolare attenzione da parte degli uffici del personale nel monitoraggio cumulativo dei benefit erogati nel corso dell'anno.

RIMBORSI DI TRASFERTA: I LIMITI ORDINARI

Le trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro danno diritto a indennità o rimborsi che, entro determinati limiti, non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente e sono correlativamente deducibili per l'impresa. Il sistema, disciplinato dall'articolo 51, comma 5, del TUIR, distingue tre modalità di rimborso. Con il sistema forfetario, l'indennità di trasferta non concorre a tassazione fino a 46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 euro al giorno per le trasferte all'estero, importi che si riducono di un terzo se al dipendente viene rimborsato anche il vitto o l'alloggio, e di due terzi se vengono rimborsati entrambi. Con il sistema misto si combinano una quota di indennità forfetaria ridotta con il rimborso analitico di alcune spese documentate. Con il sistema del rimborso analitico o a piè di lista, le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto analiticamente documentate non concorrono mai a formare reddito, indipendentemente dall'importo, mentre le eventuali spese non documentabili, come le piccole spese di trasferta, sono escluse da tassazione fino a 15,49 euro al giorno per le trasferte in Italia e 25,82 euro al giorno per quelle all'estero.

LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DAL 2025: LA NOVITÀ PIÙ RILEVANTE

La Legge di bilancio 2025 ha introdotto una modifica di grande impatto operativo. L'articolo 1, commi da 81 a 83, della legge n. 207 del 2024 ha inserito nell'articolo 95 del TUIR il nuovo comma 3-bis, che subordina la deducibilità delle spese di vitto, alloggio e trasporto mediante servizi non di linea (per esempio i taxi e i noleggi con conducente), sostenute per le trasferte dei dipendenti e collaboratori, alla condizione che il pagamento sia eseguito con strumenti tracciabili: bonifico bancario o postale, carte di credito, di debito o prepagate, assegni bancari o circolari, e gli altri mezzi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e dall'articolo 1, comma 910, della legge n. 208 del 2015. La norma, di fatto, estende alle trasferte lo stesso meccanismo già vigente per le spese di rappresentanza, e si applica sia ai rimborsi analitici sia alle spese sostenute direttamente dall'impresa. Correlativamente, l'articolo 51, comma 5, del TUIR è stato modificato per prevedere che, in assenza di pagamento tracciato, il rimborso concorra integralmente a formare reddito imponibile in capo al dipendente, mentre in precedenza il rimborso analitico era sempre escluso da tassazione a prescindere dallo strumento di pagamento utilizzato.

La nuova regola si applica ai pagamenti effettuati in Italia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dal primo gennaio 2025. L'obbligo di tracciabilità non riguarda le spese di trasporto effettuate mediante servizi di trasporto pubblico di linea, come treni, autobus e aerei di linea, che restano deducibili anche se pagate in contanti, e non si applica alle trasferte sostenute all'estero, per le quali resta possibile il pagamento in contanti senza conseguenze sulla deducibilità. L'Agenzia delle entrate è intervenuta con la circolare n. 15/E del 2025 per chiarire l'ambito applicativo della norma, confermando che la mancata tracciabilità produce un doppio effetto sfavorevole: l'indeducibilità del costo per l'impresa ai fini IRES e IRAP, e la tassazione del rimborso come reddito di lavoro dipendente in capo al lavoratore, anche quando la spesa sia analiticamente documentata da fattura o ricevuta. Si tratta di una delle novità più delicate sul piano organizzativo, perché impone alle imprese di rivedere le procedure interne di rimborso spese, spingendo verso l'adozione di carte aziendali dedicate alle trasferte in sostituzione dell'anticipo in contanti al dipendente.

SPESE DI AUTOVEICOLO NON DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA

Quando il dipendente utilizza il proprio autoveicolo per una trasferta e l'impresa gli rimborsa il costo chilometrico, tale rimborso è deducibile entro il limite del costo di percorrenza calcolato sulla base delle tabelle chilometriche elaborate annualmente dall'Automobile Club d'Italia (ACI), con riferimento a veicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali se a benzina o 20 cavalli fiscali se diesel. L'eventuale eccedenza rispetto a questi parametri resta indeducibile per l'impresa, pur restando comunque esclusa da tassazione in capo al dipendente entro i limiti generali della trasferta. Per l'autotrasporto di merci svolto dai dipendenti in trasferta fuori dal territorio comunale, la deduzione delle indennità è ammessa, in alternativa alla documentazione analitica, per un importo forfetario giornaliero di 59,65 euro per le trasferte in Italia e di 95,80 euro per le trasferte all'estero.

AUTO CONCESSE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI: LA RIFORMA DEL 2025

Il trattamento fiscale delle autovetture aziendali concesse in uso promiscuo (cioè sia per finalità di lavoro sia per uso privato) ai dipendenti ha subìto negli ultimi anni una trasformazione profonda. Fino al 2019 vigeva una percentuale forfetaria unica del 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, calcolata sulle tariffe ACI, indipendentemente dal tipo di alimentazione del veicolo. Dal 2020, la legge di bilancio per quell'anno aveva introdotto una differenziazione basata sulle emissioni di anidride carbonica, con percentuali crescenti dal 25% per i veicoli a basse emissioni fino al 60% per quelli più inquinanti.

La Legge di bilancio 2025 ha riscritto nuovamente il criterio, abbandonando il parametro delle emissioni di CO2 a favore di un criterio basato sul tipo di alimentazione. Per i contratti di concessione in uso stipulati dal primo gennaio 2025, la base imponibile del fringe benefit è calcolata applicando alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui il costo chilometrico ACI, con le seguenti percentuali: 10% per i veicoli a batteria esclusivamente elettrici, 20% per i veicoli ibridi plug-in, 50% per tutti gli altri veicoli, compresi quelli a benzina, diesel, GPL e metano ed anche gli ibridi non plug-in. La nuova disciplina si applica soltanto ai veicoli di nuova immatricolazione concessi con contratti stipulati dal primo gennaio 2025: per i veicoli già assegnati con contratti in corso a quella data continuano ad applicarsi le regole precedenti, basate sulle fasce di emissione di CO2, fino alla scadenza naturale del contratto, secondo il principio di affidamento riconosciuto dalla stessa Agenzia delle entrate.

Per il periodo d'imposta 2026 il quadro normativo è stato ulteriormente integrato: resta confermato il sistema differenziato per tipo di alimentazione introdotto nel 2025, ma sono state introdotte due maggiorazioni aggiuntive applicabili ai nuovi contratti, collegate rispettivamente all'anzianità del veicolo (un incremento della base imponibile quando il veicolo supera il quinto anno dalla prima immatricolazione) e alla presenza di accessori e allestimenti non ricompresi nei valori tabellari ACI e non acquistati direttamente dal dipendente. Le tabelle ACI del costo chilometrico per il calcolo del fringe benefit 2026 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale, come ogni anno, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Sul piano della deducibilità in capo all'impresa, il costo del veicolo concesso in uso promiscuo resta deducibile al 70% ai sensi dell'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del TUIR, indipendentemente dalla percentuale di fringe benefit tassata in capo al dipendente, salvo il caso in cui l'ammontare del fringe benefit tassato risulti superiore al costo sostenuto dall'impresa, ipotesi in cui la deduzione integrale è comunque ammessa per la parte corrispondente al valore tassato in capo al lavoratore.

PERIODO	CRITERIO	PERCENTUALE
Fino al 2019	Unico, indipendente dall'alimentazione	30%
2020–2024	Fasce di emissione di CO2	25% - 30% - 40% - 50% - 60%
Dal 2025 (nuovi contratti)	Tipo di alimentazione	10% elettrico puro, 20% ibrido plug-in, 50% altri

COMPENSI A SOCI E AMMINISTRATORI CON QUALIFICA DI LAVORATORE DIPENDENTE

Una fattispecie che genera frequenti contestazioni in sede di verifica riguarda i compensi corrisposti a soci o amministratori che rivestano anche la qualifica di lavoratori dipendenti della società. La deducibilità di questi compensi segue le regole ordinarie dell'articolo 95 del TUIR, ma resta subordinata al rispetto del principio generale di inerenza e di congruità rispetto all'attività effettivamente svolta. La giurisprudenza di legittimità si è mostrata storicamente non uniforme sulla sindacabilità del merito imprenditoriale nella determinazione dell'ammontare del compenso: un orientamento più risalente ammetteva un sindacato dell'amministrazione finanziaria sulla congruità economica del compenso rispetto ai parametri di mercato, mentre un orientamento più recente e maggioritario tende a escludere un simile sindacato salvo che la sproporzione sia manifesta e priva di ogni giustificazione economica, dovendo l'amministrazione fornire elementi concreti di antieconomicità e non limitarsi a un confronto statistico con i compensi medi di settore. Resta comunque necessaria, sul piano formale, una delibera assembleare che attribuisca il compenso, in assenza della quale la deduzione può essere contestata a prescindere dal merito della congruità.

PREMI DI PRODUTTIVITÀ E PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

I premi di risultato collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, erogati in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, beneficiano di un regime fiscale agevolato per il dipendente, con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, in luogo della tassazione ordinaria, entro il limite di 3.000 euro lordi annui (elevabile a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro). L'aliquota dell'imposta sostitutiva, originariamente fissata al 10%, è stata ridotta al 5% per il triennio 2023–2025 da successivi interventi legislativi, e la Legge di bilancio 2025 ne ha confermato la misura del 5% anche per le annualità 2025, 2026 e 2027, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 385, della legge n. 207 del 2024. Sul piano della deducibilità per l'impresa, questi premi seguono le regole ordinarie dell'articolo 95 del TUIR, senza limitazioni ulteriori rispetto alle spese per prestazioni di lavoro dipendente in generale. Un discorso distinto riguarda le somme attribuite ai dipendenti a titolo di partecipazione agli utili dell'impresa: la loro deducibilità, quando erogate in esecuzione di un vincolo contrattuale o di una previsione statutaria, segue anch'essa le regole ordinarie, mentre restano indeducibili le somme che assumano la natura di distribuzione di utili in senso proprio, riservata ai soci in quanto tali.

IL CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0: UN BENEFICIO ORMAI CONCLUSO

Merita un cenno, per completezza storica, il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nell'ambito del piano nazionale Impresa 4.0, riconosciuto per le spese sostenute tra il 2018 e il 2022 per attività formative su tecnologie abilitanti la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Il beneficio, con aliquote differenziate in base alla dimensione dell'impresa e con massimali annui, non è più fruibile per le spese sostenute successivamente al 2022, non essendo stato prorogato dai provvedimenti di bilancio successivi: le imprese che in passato hanno beneficiato del credito devono comunque conservare la documentazione relativa per gli ordinari termini di accertamento, ma il beneficio non rileva più per le nuove attività formative, che restano deducibili secondo le regole ordinarie in materia di spese per il personale se sostenute nell'interesse dell'impresa, senza alcun credito d'imposta associato.

SANZIONI E CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DELLA TRACCIABILITÀ

Va sottolineato che la violazione dell'obbligo di tracciabilità introdotto dal 2025 non comporta una sanzione autonoma in senso proprio, ma produce l'effetto, già di per sé rilevante, dell'indeducibilità del costo in capo all'impresa e della tassazione del rimborso in capo al dipendente. Le imprese devono quindi rivedere le proprie procedure di autorizzazione e rendicontazione delle trasferte, privilegiando strumenti di pagamento elettronico assegnati direttamente ai dipendenti in trasferta (carte di credito aziendali, carte prepagate nominative) in sostituzione dell'anticipo in contanti, anche per le spese di importo modesto come i pasti e i trasporti locali con taxi o noleggio con conducente, per non incorrere nella duplice penalizzazione fiscale prevista dalla norma.

DOMANDE FREQUENTI

LE SPESE PER IL PERSONALE SI DEDUCONO QUANDO VENGONO PAGATE?

Le spese per prestazioni di lavoro dipendente seguono il principio di competenza economica: concorrono al reddito dell'esercizio in cui maturano, anche se non sono ancora state pagate. La regola comprende le quote di indennità di fine rapporto maturate nell'esercizio.

CHE COSA SUCCEDE SE I FRINGE BENEFIT SUPERANO LA SOGLIA DI ESENZIONE?

Se il valore complessivo dei benefit supera la soglia annua di esenzione, l'intero importo diventa imponibile per il dipendente, non soltanto l'eccedenza. Per questo l'ufficio del personale deve monitorare cumulativamente i beni e i servizi attribuiti durante l'anno.

I PAGAMENTI DELLE TRASFERTE ALL'ESTERO DEVONO ESSERE TRACCIABILI?

Secondo il testo, l'obbligo di tracciabilità descritto per vitto, alloggio e trasporti non di linea riguarda i pagamenti effettuati in Italia. Per le trasferte sostenute all'estero resta possibile il pagamento in contanti senza conseguenze sulla deducibilità, ferma la necessaria documentazione delle spese.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/spese-per-prestazioni-di-lavoro-fringe-benefit-trasferte/ →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

16 MIN LETTURA 19/11/2026

Acconti 2026: ricalcolo con metodo previsionale e novità del concordato biennale

Secondo acconto 2026 in scadenza il 30 novembre: quando conviene il metodo previsionale, come funziona con il CPB e quali ricalcoli sono obbligatori. Il 30 novembre 2026 cade di lunedì e chiude il calendario degli acconti d'imposta dell'anno. Va versato in un'unica soluzione, senza rate, il secondo acconto (o l'acconto unico, quando l'importo è contenuto) di IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive di forfetari e minimi, cedolare secca sugli affitti, IVIE e IVAFE, oltre ai contributi INPS dovuti sulla quota eccedente il minimale. Il metodo storico, che prende a riferimento l'imposta del 2025, è quello di default, ma il contribuente può sempre scegliere il metodo previsionale, calcolando l'acconto sull'imposta che prevede di dovere per il 2026.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Adempimenti.

Norme chiave
D.Lgs. 13/2024, art. 20 · Legge 199/2025 · TUIR, art. 86, comma 4 · D.Lgs. 87/2024 · D.Lgs. 472/1997, art. 13.

Destinatari
Imprese, professionisti, aderenti al concordato biennale, forfetari e consulenti incaricati dei versamenti di novembre.

Punto pratico
Calcolare l'acconto storico dopo i ricalcoli obbligatori e confrontarlo con una stima completa dell'imposta 2026; distinguere prima adesione e rinnovo del CPB, verificare maggiorazioni e blocchi alla compensazione e trasmettere l'F24 entro il 30 novembre.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Modalità di adesione e benefici fiscali del Concordato Preventivo Biennale e del regime di ravvedimento speciale.
- 💡 **Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

Il 30 novembre 2026 cade di lunedì e chiude il calendario degli acconti d'imposta dell'anno. Va versato in un'unica soluzione, senza rate, il secondo acconto (o l'acconto unico, quando l'importo è contenuto) di IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive di forfetari e minimi, cedolare secca sugli affitti, IVIE e IVAFE, oltre ai contributi INPS dovuti sulla quota eccedente il minimale. Il metodo storico, che prende a riferimento l'imposta del 2025, è quello di default, ma il contribuente può sempre scegliere il metodo previsionale, calcolando l'acconto sull'imposta che prevede di dovere per il 2026. La scelta può far risparmiare liquidità, ma richiede una stima completa di redditi, oneri, detrazioni, crediti e ritenute, perché un acconto troppo basso comporta una sanzione. Quest'anno pesano anche il concordato preventivo biennale (CPB), con la maggiorazione per i nuovi aderenti, e una serie di ricalcoli obbligatori dell'imposta storica legati alla legge di bilancio 2026. Per i soci lavoratori di srl entra in gioco anche la recente giurisprudenza della Cassazione sugli utili non distribuiti.

SCADENZA E SOGGETTI: CHI PAGA IL 30 NOVEMBRE

Il secondo acconto riguarda i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare: persone fisiche titolari di reddito di lavoro autonomo o d'impresa, società di persone, società di capitali ed enti commerciali, forfetari e contribuenti in regime di vantaggio. Rientrano nella stessa scadenza anche la cedolare secca, l'IVIE (l'imposta sul valore degli immobili all'estero) e l'IVAFE (l'imposta sulle attività finanziarie all'estero).

Restano fuori le addizionali IRPEF. Per l'addizionale comunale l'acconto si versa entro il termine di versamento del saldo IRPEF, mentre per l'addizionale regionale non sono dovuti acconti. Il pagamento non si può rateizzare: chi non versa tutto entro il 30 novembre può solo ricorrere al ravvedimento operoso, di cui si dirà più avanti.

SOGLIE E RATE: QUANTO SI PAGA E IN QUANTE TRANCHE

L'acconto IRPEF, e quello dell'imposta sostitutiva per forfetari e minimi e della cedolare secca, non è dovuto se l'imposta di riferimento, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute, non supera 51,65 euro. Se la supera ma resta entro 257,52 euro, l'acconto si versa in un'unica soluzione, nella misura del 100%, entro il 30 novembre. Oltre 257,52 euro si pagano due rate. Per l'IRES le soglie vengono riportate in modo non uniforme dalle fonti professionali, quindi per le società conviene controllare le istruzioni del modello Redditi 2026 prima di decidere se versare in un'unica soluzione.

Nel caso delle due rate, la ripartizione ordinaria è 40% alla prima e 60% alla seconda per chi non applica gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), mentre per i soggetti ISA le fonti indicano il 50% e il 50%. Quello che scade a novembre è quindi, per molti contribuenti, il versamento più consistente. La percentuale complessiva dell'acconto, con il metodo storico, è il 100% dell'imposta di riferimento per IRPEF, IRES e IRAP.

Chi accede a un regime forfetario o di vantaggio per la prima volta nel 2026 non è tenuto ad alcun acconto dell'imposta sostitutiva, perché manca il dato storico di riferimento. Versa invece l'eventuale saldo dell'IRPEF dell'anno precedente e delle altre imposte sostitutive, come la cedolare secca.

CODICI TRIBUTO: COME COMPILARE L'F24

Il versamento avviene con il modello F24, indicando l'anno di riferimento 2026 e il codice corretto per la seconda rata o per l'unica soluzione. Ecco i principali, come riportati dalle fonti professionali consultate.

IMPOSTA	CODICE TRIBUTO
IRPEF acconto, seconda rata o unica soluzione	4034
IRES acconto, seconda rata o unica soluzione	2002
IRAP acconto, seconda rata o unica soluzione	3813
Imposta sostitutiva forfetari, seconda rata o unica soluzione	1791
Imposta sostitutiva regime di vantaggio	1794
Cedolare secca	1841
IVIE	4045
IVAFE	4048
Maggiorazione acconto IRPEF per CPB	4068
Maggiorazione acconto IRES per CPB	4069
Maggiorazione acconto IRAP per CPB	4070

I codici della maggiorazione per il concordato (4068, 4069 e 4070) derivano da una circolare informativa di studio e non figurano nelle sintesi di stampa consultate: prima del versamento vanno confrontati con le istruzioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate.

METODO STORICO: LA VIA ORDINARIA

Con il metodo storico i versamenti in acconto, primo e secondo, si calcolano sulle imposte dovute per il periodo d'imposta precedente, applicando il 100% sia all'IRPEF sia all'IRES sia all'IRAP. È il metodo più semplice e più sicuro: se si versa quanto dovuto in base ai dati del 2025, non si rischiano sanzioni per insufficienza, anche se l'imposta effettiva del 2026 dovesse risultare più alta. L'eventuale differenza si paga con il saldo del 2027.

Il punto debole emerge quando il reddito del 2026 è sceso rispetto al 2025. In quel caso l'acconto storico anticipa all'erario più di quanto servirà, e la differenza torna al contribuente solo come credito, da usare in compensazione o da chiedere a rimborso con la dichiarazione dell'anno successivo. Si tratta di liquidità che resta bloccata per mesi.

METODO PREVISIONALE: QUANDO CONVIENE E QUALI RISCHI COMPORTA

Il metodo previsionale permette di commisurare l'acconto all'imposta che il contribuente prevede di determinare per il 2026. La previsione deve essere completa. Per le persone fisiche, per esempio, non basta stimare i redditi di lavoro, professionali o d'impresa: occorre considerare oneri deducibili e detraibili, detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto subite. L'acconto si calcola poi su quell'imposta netta.

Conviene quando il reddito è calato, quando sono previsti costi straordinari, investimenti o perdite, o quando nel 2025 sono entrate componenti non ripetibili. Il rischio è l'opposto: se nel 2027 l'imposta effettiva risulta più alta della stima, l'acconto è stato insufficiente e scatta la sanzione sul versamento mancante. Per questo gli studi chiedono ai clienti una dichiarazione scritta con le previsioni, nella quale il cliente riconosce di aver compreso che l'insufficienza dell'acconto può comportare sanzioni.

Dal 2026 la legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha ridotto dal 35% al 33% l'aliquota IRPEF per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. Nella previsione dell'imposta 2026 questo effetto va considerato: a parità di reddito, l'IRPEF dovuta è più bassa di quella del 2025, e un acconto storico risulta quindi in parte sovradimensionato.

UN ESEMPIO NUMERICO

Un professionista ha pagato per il 2025 un'IRPEF netta di 20.000 euro. Per il 2026 prevede un reddito più basso e stima un'imposta netta di 14.000 euro. Con il metodo storico l'acconto complessivo sarebbe di 20.000 euro, con il previsionale di 14.000 euro. Se nel 2027 l'imposta effettiva si rivela di 16.000 euro, l'acconto previsionale è stato insufficiente di 2.000 euro: sulla differenza si applicano interessi e sanzione, ridotta se si ricorre al ravvedimento. Il risparmio di liquidità di 6.000 euro va quindi pesato rispetto a un costo potenziale che dipende dall'affidabilità della stima.

CONCORDATO BIENNALE: REGOLE DIVERSE PER CHI RINNOVA E PER CHI ADERISCE ORA

Il concordato preventivo biennale è l'accordo con cui il contribuente accetta per due anni un reddito d'impresa o di lavoro autonomo concordato con l'Agenzia delle Entrate. Per l'acconto 2026 conta la posizione del contribuente, che può essere di tre tipi.

CHI AVEVA ADERITO AL BIENNIO 2024-2025 E RINNOVA PER IL 2026-2027

Per questi contribuenti, secondo la circolare informativa e le fonti consultate, si applicano le regole ordinarie. Con il metodo storico la base di calcolo è l'imposta dovuta per il 2025 (il rigo "Differenza" del modello), non il reddito concordato per il 2026. Se il rinnovo avviene senza soluzione di continuità, non è dovuta alcuna maggiorazione, né del 10% per IRPEF e IRES né del 3% per l'IRAP.

CHI ADERISCE PER LA PRIMA VOLTA AL BIENNIO 2026-2027

Qui le regole sono specifiche. Con il metodo storico, oltre all'acconto ordinario calcolato sul 2025, va versata una maggiorazione: il 10% sulla differenza positiva tra reddito concordato 2026 e reddito 2025 per IRPEF e IRES, e il 3% sulla differenza positiva tra valore della produzione netta concordato e quello del 2025 per l'IRAP. La maggiorazione scade il 30 novembre 2026 ed è dovuta, secondo la circolare informativa, anche se l'imposta a debito del 2025 era negativa e quindi l'acconto storico ordinario non era dovuto. Con il metodo previsionale, invece, l'acconto si calcola sull'imposta che si prevede di liquidare per il 2026 tenendo conto dei redditi e del valore della produzione concordati: la seconda rata equivale alla differenza tra il totale dovuto sul concordato e quanto già versato come prima rata.

CHI SI TROVA AL SECONDO ANNO DEL BIENNIO 2025-2026

Per chi è al secondo anno di un concordato già in corso, le fonti professionali indicano che il calcolo tiene conto dei valori concordati, escludendo la quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, per la quale non sono previsti acconti. Il caso dipende dalla singola adesione e va verificato nelle istruzioni del modello.

Il richiamo normativo di riferimento è l'art. 20 del D.Lgs. n. 13/2024, che stabilisce come gli acconti dei periodi oggetto di concordato si determinino considerando il reddito e il valore della produzione netta concordati. I soci di società, associazioni e imprese familiari non seguiti direttamente dallo studio devono poi procurarsi dal legale rappresentante una certificazione sulla misura del reddito concordato, indispensabile per calcolare l'acconto sul reddito imputato per trasparenza.

RICALCOLI OBBLIGATORI: QUANDO L'IMPOSTA STORICA NON BASTA

In alcuni casi la legge impone di non usare l'imposta 2025 così come risulta dalla dichiarazione, ma di ricalcolarla ai fini dell'acconto 2026. Servono a evitare che agevolazioni temporanee, valide solo per il 2025, riducano in modo improprio l'acconto del 2026. La circolare informativa da cui parte questo articolo elenca le principali ipotesi. Poiché diverse di queste disposizioni sono recenti e le sintesi di stampa consultate non le riportano tutte, ogni singola voce va confermata con le istruzioni dei modelli Redditi 2026.

- Nuove assunzioni con maggiorazione del 20% del costo del personale (la cosiddetta super deduzione, che la circolare indica come prorogata fino al 2027): sia con il metodo storico sia con il previsionale, l'acconto 2026 va calcolato assumendo l'imposta 2025 senza tener conto della maggiorazione.
- IRES premiale, l'aliquota agevolata al 20% valida per il 2025: non si può usare per l'acconto 2026 con metodo storico, e l'imposta 2025 va ricalcolata con l'aliquota ordinaria del 24%. Il beneficio è limitato al 2025, quindi non rileva nemmeno con il previsionale.
- Iper-ammortamento sugli investimenti dal 1° gennaio 2026, riservato a chi ha reddito d'impresa: nel metodo previsionale l'acconto va calcolato senza considerare la maggiorazione. La legge n. 199/2025 lo ha reintrodotto, secondo le fonti consultate, ai commi 427–436.
- Distributori di carburante: l'acconto storico si calcola senza tener conto della deduzione forfettaria.
- Noleggio occasionale di imbarcazioni: l'acconto IRPEF e IRES storico va calcolato considerando anche questi redditi, come se non fossero stati tassati con imposta sostitutiva l'anno precedente.
- Plusvalenze patrimoniali: dal 2026 la rateizzazione è ammessa solo per cessioni di aziende o rami d'azienda e per diritti sportivi professionistici (art. 86, comma 4, TUIR). Con il metodo storico, una plusvalenza 2025 rateizzata si considera per intero ai fini IRPEF e IRES, senza effetti IRAP.
- Aumenti IRAP temporanei: per gli intermediari finanziari 6,65% (con eccezione di SIM, SGR, SICAV e holding non finanziarie, che restano al 4,65%) e per le assicurazioni 7,9% nel periodo 2026–2028, per le imprese energetiche 5,9% nel 2026–2027.
- Altri casi per banche, assicurazioni e intermediari (svalutazioni su crediti, attività per imposte anticipate, perdite fiscali ed eccedenze ACE, ritenute su obbligazioni): si rinvia alle istruzioni dei modelli Redditi 2026.

Il messaggio pratico è che l'acconto storico non coincide sempre con il rigo di imposta del 2025: chi ha beneficiato di una di queste misure nel 2025 deve fare il ricalcolo prima di pagare, anche se non intende passare al previsionale.

COMPENSAZIONE: LIMITI E BLOCCHI DAL 2026

Il secondo acconto può essere compensato con crediti d'imposta o contributivi. La compensazione verticale utilizza crediti della stessa natura e verso lo stesso ente, senza bisogno del modello F24. Quella orizzontale utilizza crediti di natura diversa o verso enti diversi, con le restrizioni vigenti. Il limite annuo dei crediti compensabili in F24 o rimborsabili ai titolari di conto fiscale è di 2 milioni di

euro, e per i crediti superiori a 5.000 euro resta necessario il visto di conformità.

Una novità importante riguarda i debiti iscritti a ruolo. La legge n. 199/2025 ha abbassato da 100.000 a 50.000 euro la soglia dei carichi scaduti e non sospesi affidati all'agente della riscossione, oltre la quale è preclusa la compensazione orizzontale in F24. Le fonti consultate sono concordi sulla nuova soglia dal 1° gennaio 2026, ma divergono su alcuni dettagli applicativi: per esempio se il blocco riguardi anche carichi anteriori al 2026 e se escluda i crediti previdenziali. Prima di pagare l'acconto in compensazione, un controllo sul cassetto fiscale è quindi prudente. Un commento pubblicato a novembre 2026 segnala inoltre che il disegno di legge di bilancio 2027, nel testo attuale, porterebbe la soglia a 30.000 euro: si tratta di una proposta non ancora legge.

ACCONTI INPS: IL NODO DEGLI UTILI NON DISTRIBUITI DELLE SRL

Per le persone fisiche iscritte alla Gestione separata, e per artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale, gli acconti contributivi seguono le scadenze delle imposte sui redditi. Per i soci lavoratori di srl iscritti alle gestioni artigiani e commercianti la questione di quest'anno riguarda l'imponibile contributivo: se comprenda anche gli utili accantonati a riserva e non distribuiti.

La Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026, riportata da diverse fonti specializzate, avrebbe escluso dall'imponibile contributivo gli utili accantonati e non distribuiti, ancorando la contribuzione ai soli dividendi distribuiti. L'INPS, secondo quelle fonti, ha invece sempre chiesto contributi anche sugli utili non distribuiti. Il testo integrale della sentenza non è stato reperito, quindi ogni dettaglio va controllato su una banca dati ufficiale. Restano aperti il trattamento degli utili distribuiti in seguito e le modalità operative delle rettifiche, e non risulta un cambio di posizione operativa dell'INPS.

In questo quadro la circolare informativa suggerisce una scelta prudenziale. Il socio potrebbe calcolare l'acconto con il metodo storico, allineato alla posizione dell'INPS, oppure con un previsionale allineato alla Cassazione. Poiché l'acconto contributivo è interamente deducibile per cassa nell'anno di versamento e un eventuale maggior versamento si traduce in un credito INPS riportabile, il metodo storico azzera il rischio di sanzioni e trasforma l'eccedenza in un risparmio fiscale immediato. La valutazione resta però individuale e dipende anche da quanto il socio ha scelto di fare nella dichiarazione dei redditi.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO: COSA SUCCEDE SE SI SBAGLIA

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di un acconto si applica una sanzione amministrativa del 25% dell'importo non versato o versato in ritardo, ridotta al 12,5% se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza, oltre agli interessi. La base del 25% è quella introdotta dal D.Lgs. n. 87/2024, che ha ridotto le sanzioni sui tributi erariali dal 30% al 25%. La disciplina riguarda tutti i versamenti in acconto, compresi cedolare secca, imposta sostitutiva di minimi e forfetari, IVIE e IVAFE.

Il ravvedimento operoso, previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, consente di regolarizzare spontaneamente omessi, tardivi e insufficienti versamenti pagando una sanzione ridotta, via via più alta con il passare dei giorni, oltre agli interessi legali. Per l'insufficienza dovuta a un metodo previsionale sbagliato la regolarizzazione è possibile, ma il costo cresce con il ritardo: chi si accorge che la stima era troppo bassa può ridurre l'onere versando la differenza appena possibile.

COSA FARE: UN PERCORSO DI VERIFICA IN SEI PASSI

Lo studio che segue il cliente contatta di norma i clienti nei giorni precedenti la scadenza per valutare insieme l'eventuale ricalcolo. Per chi decide in autonomia, il percorso ragionevole è questo. Primo: calcolare l'acconto storico, applicando i ricalcoli obbligatori descritti sopra. Secondo: stimare l'imposta 2026, partendo dai risultati dell'anno in corso, e confrontarla con quella storica. Terzo: decidere se la differenza giustifica il rischio del previsionale. Quarto: se si aderisce al concordato per la prima volta, aggiungere la maggiorazione del 10% o del 3%. Quinto: verificare l'eventuale compensazione e i debiti iscritti a ruolo. Sesto: pagare entro lunedì 30 novembre 2026 e conservare la documentazione della previsione.

Il punto di equilibrio è semplice da enunciare: il metodo storico è sicuro ma può costare liquidità, mentre il previsionale libera cassa ma sposta il rischio sul contribuente. Nessuna delle due strade è sempre migliore: dipende dall'affidabilità della stima e dalla situazione finanziaria del singolo.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO SCADE IL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE 2026?

Il secondo o unico acconto delle imposte 2026 scade lunedì 30 novembre e deve essere versato in un'unica soluzione, senza rateazione. La scadenza riguarda i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e comprende le imposte indicate nel testo.

CHE COSA DEVO CONSIDERARE PER USARE IL METODO PREVISIONALE?

Il metodo previsionale richiede una stima completa dell'imposta dovuta per il 2026. Per le persone fisiche vanno considerati redditi, oneri deducibili e detraibili, detrazioni, crediti d'imposta e ritenute. Una stima troppo bassa espone a sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

L'ACCONTO STORICO SI CALCOLA SEMPRE SULL'IMPOSTA DELLA DICHIARAZIONE 2025?

Non sempre: alcune agevolazioni impongono un ricalcolo dell'imposta storica prima di determinare l'acconto 2026. Il testo richiama diverse ipotesi e precisa che le singole voci devono essere confermate nelle istruzioni dei modelli Redditi 2026, prima del versamento.

ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **SIMULAZIONE & DATI ISA**
   Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026-2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.
2. **CONFRONTO CON TREND REALI**
   Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.
3. **ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE**
   Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.
4. **MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA**
   Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/acconti-2026-metodo-previsionale-ricalcolo-cpb-30-novembre/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

19 MIN LETTURA 19/11/2026

Tonnage tax: la tassazione forfetaria delle imprese marittime nel 2026

Tonnage tax 2026: chi può optare, come si calcola il reddito forfetario delle navi e le novità dopo la proroga UE del regime fino al 2033. Le imprese di navigazione che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale possono determinare il proprio reddito imponibile ai fini IRES non in base agli utili effettivamente realizzati, ma applicando un meccanismo forfetario legato al tonnellaggio e ai giorni di impiego di ciascuna nave: la cosiddetta tonnage tax. Introdotta nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e disciplinata dagli articoli da 155 a 161 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), la disciplina ha attraversato negli ultimi due anni una fase di aggiornamento profondo: la Commissione europea ha approvato la proroga del regime fino al 2033, ma a condizione che l'Italia adeguasse alcune regole agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IRES.

Norme chiave
Artt. 155–161 TUIR · D.M. 23 giugno 2005 · D.Lgs. 221/2016 · D.M. 21 novembre 2023, n. 299 · D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 · Decisione Commissione europea 13 dicembre 2024.

Destinatari
Imprese di navigazione e armatoriali, gruppi societari con flotte in traffico internazionale, consulenti fiscali del settore marittimo.

Punto pratico
Dal 2024 la tonnage tax si applica anche alle navi con bandiera di altri Stati UE o SEE, ma con un nuovo tetto del 50% sui ricavi da attività accessorie e regole più severe su perdite e imprese in difficoltà. Le imprese devono ricalcolare la propria posizione nave per nave prima di confermare o rinnovare l'opzione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Tonnage tax 2026: chi può optare, come si calcola il reddito forfetario delle navi e le novità dopo la proroga UE del regime fino al 2033.
- 💡 **Impatto operativo:** Il risultato è un'imposizione svincolata dall'andamento economico reale dell'armatore: in un anno di ricavi eccezionali l'imposta dovuta resta la stessa di un anno modesto, a parità di flotta e di giorni di navigazione.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Infine deve essere armata direttamente dall'impresa oppure noleggiata da essa, sempre nel rispetto del limite del 50% già visto per le navi prese a noleggio.

Le imprese di navigazione che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale possono determinare il proprio reddito imponibile ai fini IRES non in base agli utili effettivamente realizzati, ma applicando un meccanismo forfetario legato al tonnellaggio e ai giorni di impiego di ciascuna nave: la cosiddetta tonnage tax. Introdotta nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e disciplinata dagli articoli da 155 a 161 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), la disciplina ha attraversato negli ultimi due anni una fase di aggiornamento profondo: la Commissione europea ha approvato la proroga del regime fino al 2033, ma a condizione che l'Italia adeguasse alcune regole agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo. Questo articolo ricostruisce il funzionamento del regime, i soggetti e le navi ammessi, il calcolo del reddito forfetario e le novità più recenti, comprese quelle introdotte dal decreto legislativo di riforma dell'IRES (D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192) e dal decreto che ha esteso l'agevolazione alle navi battenti bandiera di altri Paesi dell'Unione europea.

REGIME FORFETARIO: COS'È LA TONNAGE TAX

La tonnage tax è un regime alternativo a quello ordinario di determinazione analitica del reddito d'impresa. Presenta tre caratteristiche che la distinguono nettamente dalle altre agevolazioni IRES: è opzionale, quindi va scelta espressamente dall'impresa; è alternativa, nel senso che sostituisce integralmente il calcolo ordinario per le navi che rientrano nel regime; ed è forfetaria, perché il reddito imponibile non dipende dai ricavi e dai costi effettivi, ma da un calcolo standard basato sulla stazza della nave.

Il reddito imponibile di ogni nave si ottiene moltiplicando le tonnellate di stazza netta per importi fissi, decrescenti al crescere degli scaglioni di tonnellaggio, e per i giorni di effettivo utilizzo della nave nel corso del periodo d'imposta. Il risultato è un'imposizione svincolata dall'andamento economico reale dell'armatore: in un anno di ricavi eccezionali l'imposta dovuta resta la stessa di un anno modesto, a parità di flotta e di giorni di navigazione. È il motivo per cui il regime è considerato particolarmente competitivo per le compagnie di navigazione internazionali, ed è adottato, con caratteristiche simili, dalla maggior parte degli Stati marittimi europei.

SOGGETTI AMMESSI: CHI PUÒ OPTARE

Possono accedere alla tonnage tax, sempre che esercitino effettivamente attività di impresa marittima, diverse categorie di soggetti. Rientrano innanzitutto le società di capitali residenti (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione), disciplinate dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR. Possono optare anche le società e gli enti non residenti che producono reddito in Italia tramite una stabile organizzazione, purché quest'ultima esprima la direzione effettiva dell'impresa: se invece la sede amministrativa della società resta in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta, il soggetto si considera fiscalmente residente a tutti gli effetti, in base all'articolo 73, comma 3, del TUIR.

La platea comprende anche le società di persone, cioè le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, a condizione che esercitino l'opzione entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta per il quale intendono avvalersi del regime, come previsto dall'articolo 56, comma 1, del TUIR. Infine possono beneficiarne le società di capitali e le cooperative che ricavano reddito dall'uso di navi prese a noleggio, purché il tonnellaggio di queste ultime non superi il 50% di quello complessivamente utilizzato dall'impresa, secondo quanto stabilisce l'articolo 11-quaterdecies, comma 19, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

Sotto il profilo del rapporto con la nave, possono fruire del regime sia il proprietario che la utilizza direttamente o la concede a noleggio (il cosiddetto noleggio out), sia il conduttore di una nave a scafo nudo, cioè priva di equipaggio, sia il noleggiatore che prende a noleggio una nave già armata (noleggio in), entro il limite del 50% del tonnellaggio complessivo appena richiamato. È possibile, come ha chiarito la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 72/E del 21 dicembre 2007, che sulla stessa nave beneficino del regime sia l'armatore che la concede a noleggio sia il noleggiatore che la prende in uso, ciascuno per la propria posizione.

REQUISITI OGGETTIVI: LE CARATTERISTICHE DELLA NAVE

Perché una nave sia ammessa alla tonnage tax devono ricorrere contemporaneamente quattro condizioni. La nave deve essere iscritta nel Registro internazionale, istituito dal D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, oppure, dopo le novità descritte più avanti, in un registro equivalente di un altro Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Deve avere una stazza netta superiore a 100 tonnellate: la stazza netta è la capacità volumetrica interna della nave destinata effettivamente al trasporto di merci o passeggeri, al netto degli spazi riservati a impianti e servizi di bordo, così come risulta dal certificato di stazza (circolare n. 72/E del 2007). Deve essere destinata a determinate attività, cioè trasporto di merci o passeggeri, soccorso, rimorchio in mare, trasporto e posa in opera di impianti offshore, oppure assistenza marittima in alto mare. Infine deve essere armata direttamente dall'impresa oppure noleggiata da essa, sempre nel rispetto del limite del 50% già visto per le navi prese a noleggio.

Un punto delicato riguarda il cabotaggio, cioè la navigazione tra porti nazionali. Se una nave viene impiegata anche per servizi di cabotaggio, il regime resta applicabile solo se, calcolando i giorni di navigazione effettiva nel periodo d'imposta, quelli dedicati al traffico internazionale risultano prevalenti rispetto a quelli dedicati al traffico nazionale. In caso contrario l'intero reddito della nave va determinato in via ordinaria, cioè analitica. Restano comunque escluse dal regime, indipendentemente dalla prevalenza, le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel Registro internazionale che operano su rotte di cabotaggio nazionale, anche quando queste si inseriscono in una triangolazione con scali esteri, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221.

CALCOLO DEL REDDITO: GLI SCAGLIONI DI TONNELLAGGIO

Il cuore pratico del regime è il calcolo del cosiddetto reddito giornaliero forfetario, ottenuto applicando alla stazza netta della nave, suddivisa in scaglioni, i coefficienti fissati dal D.M. 23 giugno 2005 in attuazione degli articoli 156, 157, 158 e 159 del TUIR. Gli scaglioni sono quattro, con importi decrescenti al crescere del tonnellaggio, secondo la logica per cui le navi più grandi generano un reddito forfetario proporzionalmente più contenuto per tonnellata.

SCAGLIONE DI TONNELLAGGIO NETTO	IMPORTO PER TONNELLATA AL GIORNO
da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta	0,0090 euro
da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta	0,0070 euro
da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta	0,0040 euro
oltre 25.000 tonnellate di stazza netta	0,0020 euro

Il reddito giornaliero si ottiene sommando i prodotti di ciascuno scaglione per la relativa quota di tonnellaggio, e il reddito annuo deriva moltiplicando quel valore per i giorni di effettivo utilizzo della nave. Nei giorni in cui la nave resta inutilizzata per manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento, trasformazione o disarmo temporaneo, non si genera alcun reddito imponibile: la riforma del 2024, di cui si dirà più avanti, ha però eliminato la possibilità di considerare "non operativi", e quindi esclusi dal calcolo, giorni che in passato potevano essere trattati come tali senza un effettivo fermo tecnico della nave, restringendo il perimetro dell'esclusione ai soli casi di reale indisponibilità della nave.

Un esempio aiuta a comprendere il meccanismo. Un'impresa armatoriale utilizza dodici navi in tonnage tax, per una stazza netta complessiva di 12.000 tonnellate,

impiegate per 240 giorni nel periodo d'imposta. Applicando gli scaglioni, il reddito giornaliero è pari a (0,0090 x 1.000) + (0,0070 x 9.000) + (0,0040 x 2.000) = 9 + 63 + 8 = 80 euro. Il reddito annuo imponibile ammonta quindi a 80 x 240 = 19.200 euro, su cui si applica l'aliquota IRES ordinaria del 24%, per un'imposta di 4.608 euro, indipendentemente dagli utili effettivamente prodotti dalla flotta in quell'anno.

Un aspetto che sorprende chi non conosce il regime è che dall'imponibile forfetario non è ammessa alcuna deduzione analitica: le spese e i costi sostenuti per le attività marittime agevolate, dal carburante agli stipendi dell'equipaggio, non riducono ulteriormente il reddito determinato in base alla tabella, perché sono già considerati assorbiti dal meccanismo forfetario.

ATTIVITÀ ACCESSORIE: COSA RIENTRA NEL FORFAIT

La base imponibile forfetaria comprende, oltre ai ricavi propriamente derivanti dal trasporto, anche una serie tassativa di attività accessorie individuate dall'articolo 6 del D.M. 23 giugno 2005: la gestione di cinema, bar e ristoranti di bordo, la vendita di prodotti e servizi ai passeggeri (con l'esclusione di prodotti di lusso, servizi non consumati a bordo e proventi da giochi d'azzardo, scommesse e casinò), i contratti di subappalto e di franchising legati alle attività ammesse, le operazioni di prenotazione di capacità di carico e di biglietti, i servizi amministrativi e assicurativi connessi al trasporto, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, il carico e lo scarico delle merci, comprese la movimentazione e lo stoccaggio dei container nell'area portuale, il raggruppamento o la suddivisione delle merci prima o dopo il trasporto marittimo, la fornitura di container e i trasporti terrestri immediatamente collegati a quello marittimo.

Su questo fronte la riforma del 2024 ha introdotto una novità rilevante, richiesta dalla Commissione europea per allineare il regime italiano agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al trasporto marittimo: i ricavi da attività accessorie non possono superare, per ciascuna nave, il 50% dei ricavi complessivi generati dalla nave stessa. Se il tetto viene superato, la quota eccedente non può più beneficiare della tassazione forfetaria e va tassata secondo le regole ordinarie, con separata indicazione in dichiarazione. Le imprese che ricavano una parte significativa del fatturato da servizi di bordo, come le grandi navi da crociera, devono quindi monitorare con attenzione questo rapporto anno per anno.

NOVITÀ 2024-2033: PROROGA E APERTURA ALLE NAVI UE

Negli ultimi due anni il regime ha subito la revisione più importante dalla sua introduzione. Con decisione del 13 dicembre 2024 la Commissione europea ha approvato la proroga del regime italiano di tonnage tax e del Registro internazionale per l'intero decennio 2024–2033, condizionandola però a un pacchetto di modifiche normative destinate ad allineare la disciplina italiana agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo del 2004, più volte aggiornati dalla Commissione negli anni successivi.

Le modifiche sono state recepite con il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, il decreto legislativo attuativo della riforma fiscale (legge delega n. 111/2023) dedicato, tra l'altro, alla revisione dell'IRES, e producono effetti già dal periodo d'imposta 2024. Oltre al nuovo limite del 50% sui ricavi da attività accessorie appena descritto, la riforma ha introdotto un meccanismo di credito d'imposta pensato per evitare fenomeni di doppia imposizione nei giorni in cui una nave viene locata a scafo nudo a un'altra impresa in tonnage tax, ha reso più stringente l'esclusione dal regime delle imprese in difficoltà finanziaria, in liquidazione o soggette a procedure concorsuali, e ha eliminato alcune fattispecie che in passato consentivano di escludere dal computo dei giorni imponibili periodi di inattività della nave non collegati a un reale fermo tecnico. È stato inoltre precisato il divieto di utilizzare, a compensazione del reddito forfetario, perdite fiscali maturate secondo modalità incompatibili con le nuove regole europee.

Parallelamente, un secondo intervento ha ampliato il perimetro soggettivo del regime. Con il D.M. 21 novembre 2023, n. 299, entrato in vigore il 14 gennaio 2024, il legislatore ha dato attuazione all'articolo 10 della legge 20 novembre 2017, n. 167 (la cosiddetta legge europea 2017), che da tempo prevedeva l'estensione della tonnage tax anche ai soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che impiegano, in traffici commerciali internazionali, navi iscritte nei registri di altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, e non più soltanto nel Registro internazionale italiano. La misura riguarda anche l'IRAP: le imprese che optano per la tonnage tax con navi battenti bandiera di un altro Paese UE o SEE possono applicare analoghi criteri forfetari anche ai fini del tributo regionale. Per le imprese con flotte miste, che affiancano navi iscritte nel registro italiano a navi iscritte in registri di altri Stati membri, la novità amplia sensibilmente le possibilità di pianificazione, ma richiede una verifica puntuale, caso per caso, della compatibilità del registro estero con i requisiti previsti dal decreto attuativo.

ESERCIZIO DELL'OPZIONE: MODALITÀ E DURATA

L'accesso al regime richiede un'opzione da comunicare esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2015, prot. n. 161213. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'opzione si comunica direttamente con il quadro RJ del modello Redditi SC, indicando nel rigo RJ1 il codice fiscale della società che ha esercitato la scelta e, nei righi successivi, i dati identificativi di ciascuna nave agevolata, in base

all'articolo 16, commi 3 e 5, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175. Le imprese neocostituite dispongono di tre mesi dalla data di costituzione per esercitare l'opzione; le imprese già esistenti devono farlo entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta da cui intendono avvalersi del regime.

Una volta esercitata, l'opzione vincola l'impresa per dieci esercizi consecutivi e non può essere revocata prima di questo termine, come stabilito dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 221/2016. Alla scadenza del decennio si rinnova tacitamente per un ulteriore decennio, salvo revoca espressa comunicata con le stesse modalità previste per l'opzione originaria. L'opzione, inoltre, ha carattere onnicomprensivo: deve riguardare tutte le navi in possesso dei requisiti, gestite dalla singola impresa o dal gruppo, senza possibilità di applicare il regime solo ad alcune unità e mantenere il regime ordinario per altre che pure soddisfano i requisiti.

GRUPPI DI IMPRESE: OPZIONE INDIVIDUALE E DI GRUPPO

Quando più società fanno capo a un rapporto di controllo di diritto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1, del codice civile, la tonnage tax si esercita come opzione di gruppo: tutte le società controllate devono aderire, pena l'inefficacia complessiva della scelta. La comunicazione all'Agenzia delle entrate resta comunque a carico della sola società controllante, mentre le controllate comunicano la propria adesione alla controllante tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

In questo contesto opera anche il cosiddetto principio di attrazione: se un'impresa non in tonnage tax entra a far parte, come controllante o controllata di diritto, di un gruppo che ha già optato per il regime, viene automaticamente attratta nel regime a partire dal periodo d'imposta dell'acquisizione del controllo, e la sua anzianità di opzione si allinea a quella del gruppo. Specularmente, se una società del gruppo perde i requisiti oggettivi previsti per le proprie navi o viola i limiti sul noleggio a scafo nudo, decade dal regime insieme a tutte le altre società del medesimo gruppo, salvo che la causa di decadenza riguardi solo requisiti soggettivi propri di quella singola società, nel qual caso l'effetto resta circoscritto a essa. La riammissione al regime, una volta decaduti, è possibile solo dopo dieci anni, oppure prima se la società decaduta entra a far parte, come controllante o controllata di diritto, di un gruppo che già fruisce dell'agevolazione.

PLUSVALENZE E MINUSVALENZE: LE REGOLE DI REALIZZO

Le cessioni di navi già di proprietà dell'impresa prima dell'esercizio dell'opzione richiedono un calcolo specifico. In base all'articolo 158 del TUIR, all'imponibile forfetario va aggiunto un importo pari al minore tra la plusvalenza latente, cioè la differenza tra valore normale e costo fiscale non ammortizzato della nave all'ultimo giorno dell'esercizio precedente l'opzione, e la plusvalenza effettivamente realizzata secondo le regole ordinarie dell'articolo 86 del TUIR, diminuita dei redditi forfetari già tassati sulla nave nei periodi di vigenza dell'opzione, fino a concorrenza della plusvalenza latente stessa. Il risultato pratico è che la plusvalenza tassata in regime di tonnage tax risulta sempre inferiore, o al più uguale, a quella che si sarebbe determinata in regime ordinario, mentre un'eventuale minusvalenza risulta di importo maggiore.

Quando le navi cedute costituiscono un complesso aziendale, la plusvalenza o minusvalenza realizzata rientra nell'imponibile forfetario solo se le navi rappresentano almeno l'80% del valore dell'azienda al lordo dei debiti finanziari, secondo l'articolo 158, comma 3, del TUIR. In tutti questi casi trova applicazione la disciplina del valore normale prevista dall'articolo 110, comma 7, del TUIR per le cessioni infragruppo, indipendentemente dal fatto che le società coinvolte siano residenti o meno in Italia: è il meccanismo che il testo unico definisce transfer pricing interno, distinto da quello internazionale perché opera anche tra soggetti entrambi italiani quando uno dei due è in tonnage tax e l'altro no.

DECADENZA: QUANDO SI PERDE IL REGIME

Il regime decade quando l'impresa perde i requisiti soggettivi od oggettivi previsti dalla legge, con effetto dal momento stesso in cui il requisito viene meno, non retroattivamente dall'inizio del periodo d'imposta. Se a perdere un requisito oggettivo è una singola nave, ad esempio per la cancellazione dal Registro internazionale, il reddito di quella nave si calcola in via forfetaria fino al giorno precedente l'evento e in via analitica per il resto del periodo d'imposta, senza che l'impresa decada dal regime per le altre navi ancora in regola.

La decadenza dell'intera opzione scatta invece quando più del 50% delle navi complessivamente utilizzate viene locato a scafo nudo, o con altre forme di locazione assimilate incluso il leasing, per un periodo superiore, per ciascuna nave, al 50% dei giorni di effettiva navigazione dell'esercizio. In presenza di una causa di decadenza, una nuova opzione non può essere esercitata prima che siano trascorsi dieci anni dalla perdita di efficacia di quella precedente, e comunque non prima del quinto periodo d'imposta successivo, secondo l'articolo 155, comma 5, del TUIR come modificato dal 2016. La liquidazione volontaria o forzata di una singola società del gruppo, inclusi fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione straordinaria, non travolge l'intera opzione di gruppo: la decadenza resta limitata alla società interessata dalla procedura.

COMPATIBILITÀ: I RAPPORTI CON LE ALTRE AGEVOLAZIONI

La tonnage tax è espressamente incompatibile con il consolidato fiscale, nazionale e mondiale, in base all'articolo 160, comma 1, del TUIR. È invece compatibile

con il regime di trasparenza fiscale: un'impresa in tonnage tax può essere socia di una società trasparente, e viceversa una società può essere contemporaneamente in tonnage tax e in trasparenza per i redditi diversi da quelli marittimi agevolati. È compatibile anche con il credito d'imposta per i marittimi imbarcati, previsto dall'articolo 4 del D.L. n. 457/1997, con alcune condizioni aggiuntive per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax operanti su rotte nazionali, che devono imbarcare esclusivamente personale italiano o comunitario per conservare il beneficio, secondo quanto chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 104/E del 17 novembre 2016.

Restano invece esclusi dal regime forfetario i benefici collegati agli ammortamenti dei beni strumentali, come il superammortamento e l'iperammortamento, perché presuppongono una determinazione analitica del reddito che nella tonnage tax non esiste: gli ammortamenti fiscali sono del tutto irrilevanti durante la vigenza dell'opzione. Spetta invece, quando i ricavi contabili dell'attività marittima agevolata non risultano prevalenti rispetto ai ricavi complessivi dell'impresa, l'aiuto alla crescita economica (ACE), calcolato sulle altre attività svolte in via ordinaria.

COSA VERIFICARE: LA CHECKLIST PER IMPRESE E CONSULENTI

Prima di esercitare o rinnovare l'opzione, imprese armatoriali e consulenti dovrebbero verificare alcuni punti diventati più delicati dopo la riforma del 2024. Anzitutto va controllato, nave per nave, il rapporto tra ricavi da attività accessorie e ricavi complessivi, per restare entro il nuovo tetto del 50% e non dover scorporare una quota di reddito da tassare in via ordinaria. Va poi monitorato con attenzione il tonnellaggio delle navi noleggiate rispetto a quello complessivamente utilizzato, perché il superamento del 50% fa venir meno il diritto all'opzione per l'intera flotta noleggiata. Per i gruppi societari, ogni acquisizione o cessione di partecipazioni che modifichi i rapporti di controllo di diritto va valutata anche sotto il profilo della tonnage tax, perché può attivare il principio di attrazione o, al contrario, determinare la perdita del regime per la società ceduta. Le compagnie che utilizzano anche navi con bandiera di altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo devono infine verificare, prima di includerle nel perimetro dell'opzione, che il registro estero rientri tra quelli riconosciuti dal D.M. n. 299/2023 e che siano rispettati tutti i requisiti oggettivi previsti per le navi iscritte nel Registro internazionale italiano.

DOMANDE FREQUENTI

IL REDDITO NELLA TONNAGE TAX DIPENDE DAGLI UTILI DELLA NAVE?

No. Il reddito imponibile viene determinato forfetariamente sulla base della stazza netta e dei giorni di effettivo utilizzo della nave. A parità di flotta e giorni di impiego, il calcolo resta svincolato dall'andamento dei ricavi e dei costi effettivi dell'impresa.

QUANTO DURA L'OPZIONE PER LA TONNAGE TAX?

L'opzione vincola l'impresa per dieci anni. Prima della scelta occorre verificare i requisiti delle navi e i rapporti di controllo societario, perché il regime coinvolge anche le società del gruppo secondo le regole di adesione descritte nel testo.

SI PUÒ APPLICARE LA TONNAGE TAX ALLE NAVI PRESE A NOLEGGIO?

Il regime può riguardare anche chi utilizza navi prese a noleggio già armate, a condizione che il relativo tonnellaggio non superi il 50% di quello complessivamente utilizzato dall'impresa. Occorre quindi verificare la composizione della flotta prima di esercitare l'opzione.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/tonnage-tax-imprese-marittime-regime-forfetario-2026/ →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?
Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.
CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

9 MIN LETTURA 19/11/2026

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni: voce A4

Guida alla voce A4 del conto economico: costruzioni in economia, capitalizzazione dei costi e degli oneri finanziari, disciplina fiscale e novità 2026 su iperammortamento. Come si capitalizzano i costi sostenuti con risorse proprie per costruire beni materiali e immateriali, tra codice civile, Tuir e le novità sull'iperammortamento 2026. Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono la voce A4 del conto economico, quella che accoglie i costi sostenuti da un'impresa per produrre da sé, con la propria struttura organizzativa, beni destinati a restare in azienda come immobilizzazioni. È una voce particolare, perché non genera un vero ricavo verso terzi, ma serve a rettificare i costi generali già imputati in bilancio, trasformandoli in un incremento del patrimonio aziendale.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Bilancio.

Norme chiave
Codice civile, artt. 2423, 2426, comma 1, n. 1, e 2427, comma 1, n. 8 · OIC 16 · OIC 24 · TUIR, artt. 96 e 110.

Destinatari
Imprese che costruiscono internamente beni materiali o immateriali, responsabili contabili, controller e consulenti del bilancio.

Punto pratico
Aprire una scheda per ogni costruzione interna con materiali, ore del personale e interessi attribuiti; riconciliare le voci di costo con A4 e i lavori in corso, registrando il completamento del bene per avviare l'ammortamento.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Guida alla voce A4 del conto economico: costruzioni in economia, capitalizzazione dei costi e degli oneri finanziari, disciplina fiscale e novità 2026 su iperammortamento.
- 💡 **Impatto operativo:** 94, la disciplina dell'iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali 4.0 e 5.0, in sostituzione dei precedenti crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'omesso o tardivo adempimento in materia di Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni espone al disconoscimento del trattamento fiscale applicato e all'irrogazione delle relative sanzioni.

Come si capitalizzano i costi sostenuti con risorse proprie per costruire beni materiali e immateriali, tra codice civile, Tuir e le novità sull'iperammortamento 2026

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono la voce A4 del conto economico, quella che accoglie i costi sostenuti da un'impresa per produrre da sé, con la propria struttura organizzativa, beni destinati a restare in azienda come immobilizzazioni. È una voce particolare, perché non genera un vero ricavo verso terzi, ma serve a rettificare i costi generali già imputati in bilancio, trasformandoli in un incremento del patrimonio aziendale. Capirne i meccanismi è essenziale per chi realizza macchinari, stampi, software o altri beni strumentali con manodopera e mezzi propri.

CHE COSA SONO GLI INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

La voce A4 è costituita da tutti i costi capitalizzati per la realizzazione di immobilizzazioni con risorse interne all'impresa: non solo beni materiali, come macchinari o impianti costruiti in proprio, ma anche immobilizzazioni immateriali, come software sviluppati internamente o costi di ricerca applicata capitalizzabili. Restano fuori le immobilizzazioni finanziarie, che per loro natura non possono essere "costruite" internamente. I costi che confluiscono in questa voce possono avere natura sia interna, come il costo del personale impiegato nella produzione, sia esterna, come gli acquisti di materiali e servizi da fornitori terzi.

Il meccanismo contabile è duplice: l'impresa deve iscrivere il bene prodotto nello stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni, e contemporaneamente rilevare in A4 un importo pari al costo sostenuto, che funge da rettifica dei costi generali già contabilizzati durante l'esercizio (acquisti di materiali, salari, ammortamenti dei macchinari impiegati). In sostanza, A4 "restituisce" al conto economico ciò che altrimenti apparirebbe come un costo puro, riconoscendo che quel costo ha in realtà generato un'attività patrimoniale duratura.

IL COSTO DI PRODUZIONE CAPITALIZZABILE SECONDO IL CODICE CIVILE

Ai sensi dell'art. 2426, comma 1, punto 1, c.c., le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto e può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente riferibile al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene può essere utilizzato. Con lo stesso criterio, possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, sia interna sia presso terzi.

Nel costo direttamente imputabile rientrano le materie prime e la forza motrice impiegate per realizzare il bene, la manodopera direttamente utilizzata nella produzione, le forniture di beni e servizi eseguite da terzi e la quota di ammortamento dei macchinari impiegati nel processo produttivo. Tra gli altri costi indirettamente imputabili, per la quota ragionevole riferibile al periodo di fabbricazione, rientrano invece le spese generali di fabbricazione e, appunto, gli oneri finanziari sostenuti fino al momento in cui il bene diventa utilizzabile.

LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari che presentano le caratteristiche per essere capitalizzati, secondo quanto prescritto dall'OIC 16 per le immobilizzazioni materiali e dall'OIC 24 per quelle immateriali, vengono classificati nella voce C17 di natura finanziaria e concorrono comunque alla formazione del valore capitalizzato in A4. Va precisato che la capitalizzazione degli oneri finanziari è una facoltà, non un obbligo, e presuppone l'esistenza di un bene ammortizzabile (o di un bene-merce) effettivamente in corso di costruzione o produzione da parte dell'impresa. Secondo quanto previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 8, c.c., l'eventuale importo degli oneri finanziari capitalizzati nell'esercizio deve essere indicato in nota integrativa, specificando la voce dell'attivo su cui sono stati imputati.

LA COSTRUZIONE IN ECONOMIA: QUANDO E COME SI CAPITALIZZA

Si parla di costruzione in economia quando l'impresa realizza concretamente il cespite utilizzando la propria manodopera, le proprie attrezzature, i propri impianti e i materiali di cui dispone, senza affidarsi a un appaltatore esterno. Il costo va capitalizzato nel momento in cui la costruzione è ultimata e il bene è pronto per l'uso. Se la realizzazione dura più di un esercizio, la capitalizzazione va comunque effettuata al termine di ciascun anno, in via provvisoria, utilizzando il conto "costruzioni in corso" tra le immobilizzazioni in corso e acconti; la capitalizzazione definitiva avviene solo quando il bene è ultimato e può essere utilizzato, momento a partire dal quale decorrono anche le quote di ammortamento fiscalmente deducibili.

I LAVORI ESEGUITI DAI DIPENDENTI E IL LEGAME CON LA VOCE B9

Quando la costruzione in economia impiega personale dipendente, il relativo costo va comunque iscritto secondo la sua natura originaria: alla voce B9 "Costi della produzione per il personale". Il costo del personale addetto alle costruzioni interne viene poi "restituito" al conto economico attraverso la voce A4, per un importo pari al costo effettivamente sostenuto, in contropartita di un corrispondente incremento delle immobilizzazioni nello stato patrimoniale. Questo passaggio, apparentemente ridondante, è in realtà il cuore della logica di A4: senza questa rettifica, il costo del personale impiegato per costruire un bene durevole finirebbe per gravare interamente sul risultato dell'esercizio in cui è stato sostenuto, anziché essere ripartito, tramite l'ammortamento, sugli esercizi in cui il bene sarà effettivamente utilizzato.

IL TRATTAMENTO FISCALE: ART. 110 DEL TUIR

Sul piano fiscale, secondo quanto stabilito dall'art. 110, comma 1, lettera b), del D.P.R. 917/1986, nel costo si comprendono anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi in linea generale gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia, per i beni materiali e immateriali strumentali all'esercizio dell'impresa, si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso, quando ciò avviene per effetto di specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili. Nel costo di fabbricazione possono inoltre essere aggiunti, con lo stesso criterio, anche costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto. Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa, si comprendono nel costo anche gli interessi passivi sui prestiti contratti specificamente per la loro costruzione o ristrutturazione.

INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZATI E IL ROL AI FINI DELL'ART. 96 TUIR

Un aspetto spesso trascurato riguarda il rapporto tra oneri finanziari capitalizzati e disciplina della deducibilità degli interessi passivi. Secondo quanto previsto dall'art. 96 del Tuir, gli interessi passivi capitalizzati, in quanto imputati direttamente al costo del bene anziché transitare come onere finanziario a conto economico, non rientrano nel calcolo del ROL (risultato operativo lordo della gestione caratteristica) rilevante ai fini della deducibilità degli interessi passivi. In altre parole, capitalizzare un interesse passivo lo "sottrae" temporaneamente al regime ordinario di deducibilità limitata, per farlo rientrare, indirettamente, nel piano di ammortamento del bene cui si riferisce.

LE NOVITÀ 2026: IPERAMMORTAMENTO E BENI COSTRUITI IN ECONOMIA

La legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto, con l'art. 94, la disciplina dell'iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali 4.0 e 5.0, in sostituzione dei precedenti crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0. L'agevolazione, riservata agli investimenti effettuati nel corso del 2026 (con possibilità di proroga di sei mesi per gli investimenti "prenotati" entro il 31 dicembre 2026 con acconto di almeno il 20%), consente una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto ai fini dell'ammortamento.

Il punto di particolare interesse per chi si occupa di voce A4 riguarda proprio i beni costruiti in economia. Le imprese che realizzano internamente i beni agevolabili, anziché acquistarli da un fornitore tramite appalto, si differenziano per un aspetto cruciale: il momento di

effettuazione dell'investimento, rilevante per individuare l'esercizio agevolabile, coincide con la quota di costo maturata nel periodo d'imposta, e non con la data di consegna o ultimazione del bene come avviene per gli acquisti da terzi. Le imprese che nel 2026 costruiscono in economia macchinari o impianti riconducibili alla disciplina 4.0 o 5.0 dovrebbero quindi monitorare con attenzione, esercizio per esercizio, la quota di costi capitalizzati in A4, perché è proprio questa quota, e non il valore finale del cespite, a determinare l'ammontare dell'investimento agevolabile anno per anno.

UN ESEMPIO PRATICO DI RILEVAZIONE CONTABILE

Esempio pratico – costruzione in economia di un macchinario.
Falegnameria Industriale Roveri Srl decide di costruire internamente un macchinario per la levigatura, impiegando personale proprio e materiali acquistati. Nel corso dell'esercizio sostiene i seguenti costi: acquisto di materiali e componenti per 45.000 euro più IVA al 22% (9.900 euro), salari del personale tecnico direttamente impiegato nella costruzione per 15.000 euro, interessi passivi su un finanziamento specificamente destinato all'acquisto dei componenti per 800 euro, capitalizzabili secondo l'OIC 16. Al termine dell'esercizio, il macchinario è ultimato e pronto per l'uso. Il costo di produzione capitalizzabile è pari a 60.800 euro (45.000 + 15.000 + 800). Contabilmente, si iscrive il macchinario tra le immobilizzazioni materiali per 60.800 euro, in contropartita della voce A4 "Capitalizzazione lavori in economia per immobilizzazioni". Il costo dei materiali era già transitato in B6 "Costi per materie prime", i salari in B9 "Costi per il personale" e gli interessi in C17 "Interessi e altri oneri finanziari": la rilevazione in A4 neutralizza l'impatto di questi costi sul risultato d'esercizio, trasferendolo, tramite gli ammortamenti futuri, sugli esercizi in cui il macchinario sarà effettivamente utilizzato.

PERCHÉ LA CORRETTA IMPUTAZIONE IN A4 CONTA

Una capitalizzazione approssimativa o, al contrario, troppo prudente dei costi di costruzione interna altera in modo significativo il risultato dell'esercizio: sottostimare la capitalizzazione gonfia i costi correnti e deprime artificialmente l'utile, mentre sovrastimarla iscrive nell'attivo valori non corrispondenti a costi realmente sostenuti, con riflessi anche sulla congruità del patrimonio netto. Poiché la voce A4 interagisce direttamente con B6, B9 e C17, un controllo di gestione accurato sulle ore di manodopera e sui materiali effettivamente impiegati nella costruzione interna resta la base indispensabile per una rilevazione corretta, in linea con il principio di rappresentazione veritiera e corretta richiesto dall'art. 2423 c.c.

DOMANDE FREQUENTI

CHE COSA SI REGISTRA NELLA VOCE A4 DEL CONTO ECONOMICO?

La voce A4 accoglie i costi capitalizzati per realizzare immobilizzazioni materiali o immateriali con risorse interne. Rettifica i costi già contabilizzati secondo la loro natura e trova contropartita nell'iscrizione del bene nello stato patrimoniale. Non rappresenta un ricavo verso terzi.

COME SI CONTABILIZZA UNA COSTRUZIONE INTERNA CHE DURA PIÙ ANNI?

Al termine di ciascun esercizio i costi della costruzione interna vengono capitalizzati provvisoriamente tra le immobilizzazioni in corso e acconti. Quando il bene è ultimato e pronto per l'uso, la capitalizzazione diventa definitiva e decorrono le quote di ammortamento fiscalmente deducibili.

QUALI DOCUMENTI SERVONO PER CONTROLLARE I COSTI DEI LAVORI INTERNI?

Occorre ricostruire i materiali utilizzati, le ore di manodopera e gli altri costi attribuiti alla costruzione. Questi dati consentono di verificare il costo capitalizzato e la corrispondenza con le voci del conto economico, evitando valori patrimoniali non sostenuti da costi effettivi.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/incrementi-immobilizzazioni-per-lavori-interni-voce-a4-bilancio/ →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?
Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.
CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

12 MIN LETTURA 19/11/2026

Spese relative a più esercizi: rappresentanza, pubblicità e deducibilità

Spese di studi e ricerche, pubblicità, sponsorizzazioni e rappresentanza secondo l'articolo 108 del TUIR: criteri di deduzione, plafond, omaggi e tracciabilità dal 2025. Le spese relative a più esercizi costituiscono una categoria ampia ed eterogenea di costi che, per la loro natura, esplicano utilità economica non soltanto nell'esercizio in cui vengono sostenuti, ma anche in quelli successivi. L'articolo 108 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986) ne disciplina la deducibilità dal reddito d'impresa, individuando regole differenziate per le principali tipologie: le spese per studi e ricerche, le spese di pubblicità e propaganda, comprese le sponsorizzazioni, le spese di rappresentanza, le spese di impianto e di ampliamento.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Spese di rappresentanza.

Norme chiave
TUIR, art. 108 · D.M. 19 novembre 2008 · D.Lgs. 147/2015, art. 9 · Legge 207/2024 · Circolare Agenzia delle Entrate 34/E/2009 · Legge 449/1997, art. 36, comma 13.

Destinatari
Imprese con costi promozionali, omaggi o spese di avvio e ricerca, responsabili amministrativi e consulenti fiscali.

Punto pratico
Separare pubblicità e rappresentanza, calcolare il plafond sui ricavi e isolare gli omaggi fino a 50 euro; per ogni spesa conservare prova del pagamento tracciabile, destinatari e finalità promozionale prima della deduzione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Spese di studi e ricerche, pubblicità, sponsorizzazioni e rappresentanza secondo l'articolo 108 del TUIR: criteri di deduzione, plafond, omaggi e tracciabilità dal 2025.
- **Impatto operativo:** Dal primo marzo 2017, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 13-bis del decreto legge n.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: Ai fini della deducibilità, in ogni caso, la Cassazione (sentenza n.

Le spese relative a più esercizi costituiscono una categoria ampia ed eterogenea di costi che, per la loro natura, esplicano utilità economica non soltanto nell'esercizio in cui vengono sostenuti, ma anche in quelli successivi. L'articolo 108 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986) ne disciplina la deducibilità dal reddito d'impresa, individuando regole differenziate per le principali tipologie: le spese per studi e ricerche, le spese di pubblicità e propaganda, comprese le sponsorizzazioni, le spese di rappresentanza, le spese di impianto e di ampliamento. Dal primo marzo 2017, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 13-bis del decreto legge n. 244 del 2016, il criterio generale di deduzione è quello di competenza, salvo le eccezioni previste per le spese di rappresentanza, che restano deducibili per cassa.

SPESE PER STUDI E RICERCHE

Le spese sostenute per studi e ricerche sono deducibili integralmente, nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio, secondo le regole generali di competenza. Quando dalle spese di studio e ricerca derivano beni suscettibili di autonomo utilizzo, le relative quote di ammortamento vanno calcolate sul costo del bene diminuito dell'importo già dedotto come spesa corrente, in modo da evitare una doppia deduzione dello stesso costo. Una prassi risalente ma ancora attuale, la nota della Direzione regionale delle entrate della Lombardia del 20 aprile 1999, n. 10180, ha chiarito che i costi di organizzazione aziendale la cui utilità futura sia incerta possono essere dedotti integralmente per cassa nell'esercizio di sostenimento, anziché essere capitalizzati e ripartiti su più anni: un principio che si applica per analogia a numerose fattispecie di spese pluriennali dal carattere incerto.

SPESE DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA: DEFINIZIONE E CONFINE CON LA RAPPRESENTANZA

Le spese di pubblicità sono quelle sostenute in forza di un contratto a prestazioni corrispettive, dal quale nasce l'obbligo della controparte di pubblicizzare il marchio o il prodotto dell'impresa con l'obiettivo di stimolare la domanda, come ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 34/E del 2009. Il criterio distintivo rispetto alle spese di rappresentanza, che rimane centrale nella prassi accertativa, è stato tracciato con chiarezza dalla giurisprudenza di legittimità: costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa senza dar luogo a un'aspettativa diretta di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle aventi come scopo preminente la promozione di prodotti, marchi e servizi con una diretta finalità di incremento delle

vendite (Cassazione, sentenza n. 3087 del 2016, e sentenza n. 10636 del 2018). La distinzione non è meramente teorica, perché le spese di pubblicità sono deducibili per competenza e senza il tetto proporzionale ai ricavi previsto per la rappresentanza, mentre queste ultime scontano sia il criterio di cassa sia il plafond. Ai fini della deducibilità, in ogni caso, la Cassazione (sentenza n. 10111 del 2017) ha ribadito che il contribuente deve dimostrare documentalmente non soltanto il sostenimento del costo, ma anche l'inerenza sotto il profilo del vantaggio atteso in termini di incremento dei ricavi.

Rientrano tra le spese di pubblicità anche le sponsorizzazioni, contratti a prestazioni corrispettive in base ai quali il soggetto sponsorizzato si obbliga a effettuare determinate prestazioni pubblicitarie a fronte di un corrispettivo in denaro, beni o servizi. Trattandosi generalmente di prestazioni continuative e periodiche, il relativo costo va imputato per competenza, eventualmente ripartendolo su più esercizi in relazione alla durata del contratto. Le sponsorizzazioni a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili godono di un regime di favore particolare: l'articolo 12 del decreto legislativo n. 36 del 2021 (che ha sostituito l'analoga previsione dell'articolo 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002) stabilisce che il corrispettivo erogato, fino a un importo annuo complessivo di 200.000 euro, costituisce comunque spesa di pubblicità integralmente deducibile per il soggetto erogante, senza che sia necessario dimostrare un effettivo ritorno in termini di ricavi, come ha confermato anche la Cassazione con la sentenza n. 5720 del 2016.

SPESE DI RAPPRESENTANZA: IL PLAFOND COMMISURATO AI RICAVI

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta in cui vengono sostenute, quindi per cassa, purché rispondano ai requisiti di inerenza, congruità, gratuità e finalità promozionale o di pubbliche relazioni stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2008. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, l'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2015 ha introdotto un plafond di deducibilità commisurato all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa, articolato per scaglioni in misura progressivamente decrescente: 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro, 0,6% per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni, 0,4% per la parte eccedente 50 milioni. L'eventuale eccedenza di spesa rispetto al plafond calcolato non è mai recuperabile negli esercizi successivi, e allo stesso modo un plafond non utilizzato in un esercizio non può incrementare quello dell'esercizio seguente.

Un esempio numerico chiarisce il meccanismo. Una società per azioni sostiene nell'anno spese di rappresentanza per 400.000 euro, a fronte di ricavi della gestione caratteristica pari a 50 milioni di euro. Il plafond deducibile si calcola applicando l'1,5% ai primi 10 milioni di ricavi, che dà 150.000 euro, e lo 0,6% ai restanti 40 milioni, che dà 240.000 euro: il plafond complessivo ammonta quindi a 390.000 euro. Poiché le spese sostenute (400.000 euro) eccedono il plafond disponibile, in dichiarazione dei redditi occorre operare una variazione in aumento di 10.000 euro, corrispondente alla quota indeducibile.

GLI OMAGGI DI VALORE NON SUPERIORE A 50 EURO

Una regola di favore riguarda i beni distribuiti gratuitamente il cui valore unitario non supera i 50 euro: questi non concorrono al calcolo del plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza e sono interamente deducibili per cassa, indipendentemente dall'ammontare complessivo sostenuto nell'esercizio. Il valore di 50 euro va considerato unitariamente, con riferimento al singolo omaggio nel suo complesso, e non alle singole componenti che eventualmente lo costituiscono, come ha chiarito la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 2009: un cesto natalizio composto da più prodotti va quindi valutato nella sua interezza, e se il valore complessivo supera la soglia, l'intero omaggio rientra tra le spese di rappresentanza soggette al plafond. In caso di distribuzione gratuita di beni autoprodotti dall'impresa, il valore da considerare ai fini della soglia non è il prezzo di vendita, ma il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR, come precisato dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2014; se tale valore supera i 50 euro, ai fini del computo del plafond rileva comunque il costo di produzione del bene, a prescindere dal fatto che quest'ultimo sia inferiore alla soglia.

LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DAL 2025: LA NOVITÀ PIÙ RILEVANTE

La Legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha inciso in modo significativo sulla disciplina delle spese di rappresentanza e degli omaggi, introducendo, con modifica al comma 2 dell'articolo 108 del TUIR, la condizione che la deducibilità di queste spese sia subordinata al sostenimento mediante strumenti di pagamento tracciabili: bonifico bancario o postale, carte di credito, di debito o prepagate, assegni bancari o circolari, e gli altri strumenti indicati dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La novità replica, per le spese di rappresentanza, lo stesso meccanismo introdotto contestualmente per le trasferte dei dipendenti (nuovo comma 3-bis dell'articolo 95 del TUIR), nell'ambito di un disegno complessivo volto a contrastare l'uso del contante nelle deduzioni fiscali delle imprese. La regola si applica alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi dal primo gennaio 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, e

riguarda le spese sostenute in territorio italiano; a seguito dei successivi chiarimenti forniti con il cosiddetto decreto fiscale del 2025, la condizione di tracciabilità non si applica alle spese di rappresentanza sostenute all'estero.

La conseguenza pratica è di rilievo, soprattutto per gli omaggi natalizi e le altre spese di rappresentanza di importo contenuto tradizionalmente pagate in contanti: se il pagamento non avviene con strumenti tracciabili, la spesa diventa indeducibile a prescindere dal suo valore, anche quando rientri nella soglia dei 50 euro che generalmente esclude gli omaggi dal plafond. L'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni operative sulla nuova regola con la circolare n. 15/E del 2025 (la stessa che ha affrontato anche la tracciabilità delle trasferte), chiarendo l'ambito applicativo della norma e la decorrenza. Le imprese sono quindi chiamate a rivedere le proprie prassi di acquisto di omaggi e regalie natalizie, privilegiando pagamenti elettronici o bancari anche per gli importi più modesti, pena la perdita della deduzione.

SPESE DI PUBBLICITÀ DI MEDICINALI E CONVEGNI FARMACEUTICI

Un regime particolare riguarda le spese di pubblicità di medicinali sostenute dalle aziende farmaceutiche attraverso convegni e congressi, deducibili nella misura ridotta del 20%, a condizione che l'azienda abbia ottenuto la prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione, anche nella forma del silenzio assenso, ai sensi dell'articolo 36, comma 13, della legge n. 449 del 1997. La Cassazione ha più volte affermato, da ultimo con l'ordinanza n. 28695 del 2017, che la pubblicità dei farmaci risponde a una logica diversa da quella dei beni di consumo ordinari, essendo mediata dalla classe medica e finalizzata a informare sulla natura e sulle indicazioni terapeutiche del prodotto piuttosto che a suscitarne il piacere del consumo. Le spese per l'organizzazione di convegni medici la cui reale finalità di informazione scientifica non sia dimostrabile non sono deducibili né danno diritto alla detrazione dell'IVA, mentre quelle che rispondono, nella sostanza, a effettive esigenze di carattere professionale e di rilevante interesse scientifico possono essere qualificate come spese di rappresentanza deducibili nei limiti ordinari (Cassazione, sentenza n. 8844 del 2014).

LA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA

La deduzione delle spese di rappresentanza richiede una documentazione idonea a provare non soltanto il sostenimento del costo, ma anche la correlazione tra la spesa e la finalità promozionale o di pubbliche relazioni perseguita, per esempio la partecipazione dei clienti, attuali o potenziali, all'evento organizzato. Come ha ribadito la Cassazione con l'ordinanza n. 9 del 2013, l'onere di dimostrare che le operazioni siano state effettivamente compiute in stretta connessione con l'attività d'impresa grava sul contribuente che invoca la deduzione, e la sua mancata assolvibilità comporta la decadenza dal diritto stesso. Dal primo gennaio 2016 il contribuente può inoltre presentare un'istanza di interpello all'amministrazione finanziaria per ottenere una qualificazione preventiva di una determinata spesa come pubblicità o come rappresentanza, ai sensi dell'articolo 108, comma 4-bis, del TUIR e dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo n. 156 del 2015, uno strumento utile nelle situazioni di incertezza, specie per le manifestazioni fieristiche e gli eventi promozionali che presentano elementi di entrambe le categorie.

SPESE DI IMPIANTO, DI AMPLIAMENTO E CASI PARTICOLARI

Le spese di impianto e di costituzione, escluso il valore di avviamento, e le spese di ampliamento sono deducibili per competenza nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio, secondo le regole generali. Per le imprese di nuova costituzione, tutte le spese relative a più esercizi, comprese quelle di impianto, sono deducibili soltanto a partire dall'esercizio in cui si conseguono i primi ricavi: un principio che vale anche per le spese di pubblicità e di rappresentanza sostenute nella fase di avvio dell'attività, mentre le spese di locazione sostenute prima del conseguimento dei primi ricavi non sono considerate costi pluriennali e restano imputate integralmente all'esercizio di sostenimento (risoluzione ministeriale n. 9/131 del 1983). Le spese di ristrutturazione sostenute su immobili non di proprietà, per esempio nell'ambito di un contratto di leasing, sono deducibili per competenza entro il tetto della quota attribuibile a ciascun esercizio, purché rispondano al requisito di inerenza, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUIR. Una casistica particolare riguarda lo sfruttamento di terreni destinati a cava o torbiera, per i quali il costo di acquisto non è ammortizzabile secondo le regole ordinarie, ma viene imputato per quote annuali proporzionali alla quantità di materiale estratto, sulla base di una procedura di stima delineata dalla risoluzione ministeriale n. 9/82 del 1972.

BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI E ONERI DI BONIFICA

Meritano un cenno alcune fattispecie minori ma ricorrenti nella prassi. Gli oneri di bonifica ambientale sono deducibili nel momento in cui vengono effettivamente sostenuti, a prescindere dalla loro imputazione contabile a conto economico, secondo quanto chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 2001. Nella vendita promozionale di beni come telefonini e smartphone, praticata a prezzi scontati per acquisire e fidelizzare la clientela, la differenza negativa tra il prezzo di vendita e il maggior costo di acquisto del bene è considerata onere di natura pluriennale, deducibile nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUIR.

DOMANDE FREQUENTI

COME DISTINGUO LE SPESE DI PUBBLICITÀ DA QUELLE DI RAPPRESENTANZA?

La pubblicità nasce da prestazioni corrispettive finalizzate a promuovere prodotti, marchi o servizi e incrementare le vendite. La rappresentanza mira al prestigio e all'immagine dell'impresa, senza una diretta aspettativa di vendite. La distinzione incide sul criterio di deduzione e sul plafond applicabile.

GLI OMAGGI FINO A 50 EURO RIENTRANO NEL PLAFOND DI RAPPRESENTANZA?

Gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro restano fuori dal plafond e sono interamente deducibili per cassa. La soglia riguarda il regalo nel suo complesso: un cesto composto da più prodotti va quindi valutato unitariamente.

QUALI PROVE DEVO CONSERVARE PER DEDURRE LE SPESE DI RAPPRESENTANZA?

La documentazione deve dimostrare il sostenimento della spesa e il suo collegamento con la finalità promozionale o di pubbliche relazioni, per esempio attraverso la partecipazione dei clienti all'evento. Per le spese interessate dalla tracciabilità occorre conservare anche la prova del pagamento con strumenti ammessi.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/spese-relative-a-piu-esercizi-rappresentanza-pubblicita-deduzione/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

STUDIO SABATINO PIZZANO

DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E DELLA SOSTENIBILITÀ

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

> *«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»*

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

📍 **SEDE DI AVELLINO**
C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

📍 **SEDE DI VENTICANO**
Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

✉️ **Email:** info@studiopizzano.it
🌐 **Web:** www.studiopizzano.it
📋 **Partita IVA:** IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

📰 **Il Quotidiano Fiscale:** Sintesi rassegna mattutina.
📚 **La Settimana Fiscale:** Dossier e analisi in PDF del sabato.
🎥 **Blog & Video Guide:** Approfondimenti su studiopizzano.it.

📬 ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE

Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →

PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE

🏆 ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.

📊 FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOsocietario

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).

🛡️ DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.

🌱 REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSRD)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.

🏛️ CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA ⚖️ DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA 💻 SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →

© 2026 Studio Sabatino Pizzano • Dottore Commercialista • Tutti i diritti riservati